

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

406^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Presidente SPAGNOLLI
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI MERCATO MOBILIARE E SOCIETÀ PER AZIONI

Variazioni nella composizione Pag. 19167

CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di risoluzione 19168

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e deferimento
a Commissione permanente in sede refe-
rente 19167

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 19168

Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il
disegno di legge n. 1898:

PRESIDENTE 19225

MAZZEI 19224

Richiesta di parere a Commissione perma-
nente Pag. 19168
Trasmissione dalla Camera dei deputati 19167

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri.

Approvazione, con modificazioni, del dise- gno di legge n. 550:

PRESIDENTE 19168 e *passim*

ARENA 19170 e *passim*

AVERARDI 19204

406^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

25 FEBBRAIO 1975

BERGAMASCO	Pag. 19207
CARRARO 19121
CIFARELLI 19213
COPPOLA 19198
FILETTI 19169 e <i>passim</i>
MARIANI 19210
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 19171 e <i>passim</i>
ROMAGNOLI CARETONI Tullia 19202
* SABADINI 19187 e <i>passim</i>
TEDESCO TATÒ Giglia 19205
VIVIANI, <i>f.f. relatore</i> 19170 e <i>passim</i>
ZUCCALÀ 19196

Seguito della discussione:

« Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (1718) (Approvato dalla Camera dei deputati):

NENCIONI Pag. 19214

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 19225

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O , Segretario dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di mercato mobiliare e di società per azioni

P R E S I D E N T E . Il senatore Sabadini è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di mercato mobiliare e società per azioni, in sostituzione del senatore Boldrini.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale diret-

tivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (1792-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto » (1946).

Annunzio di presentazione di disegni di legge e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ARIOSTO, AVERARDI, BARBERA, BUZIO, CIRIELLI, GARAVELLI, GIULIANO, PERITORE, PORRO, SARAGAT, SCHIETROMA e TEDESCHI Franco. — « Miglioramenti economici in favore degli appartenenti alle forze di polizia » (1943);

NENCIONI, CKOLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, e TANUCCI NANINI. — « Adeguamento delle indennità di ausiliaria e speciale per gli ufficiali e indennità speciale per i sottufficiali che cessano dal servizio permanente. Riversibilità della indennità speciale » (1944);

ALBERTINI, CIPELLINI, e GROSSI. — « Proroga del termine di presentazione della denuncia dei redditi per il 1975 » (1945).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura » (1947).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 9^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ASSIRELLI. — « Esenzione dall'IVA delle prestazioni ospedaliere » (1907), previo parere della 12^a Commissione.

Annunzio di richiesta di parere a Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Sul disegno di legge: **MEDICI ed altri.** — « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481), già assegnato in sede redigente alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura), previo parere della 2^a Commissione, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 1^a Commissione permanente.

Annunzio di risoluzione trasmessa dal Consiglio d'Europa

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio d'Europa ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assem-

blea, concernente i rapporti con i Presidenti dei Parlamenti nazionali.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), **ai** iniziativa del deputato **Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri** (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del " diritto di famiglia "** » (41), d'iniziativa del senatore **Falcucci Franca**;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore **Branca ed altri**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 550

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma del diritto di famiglia », di iniziativa del deputato **Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri**, già approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati; « Riforma del " diritto di famiglia " », d'iniziativa del senatore **Falcucci Franca**; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero », d'iniziativa del senatore **Branca ed altri**.

Onorevoli colleghi, passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti che erano stati accantonati.

Il primo emendamento accantonato è lo 0.0.1, presentato dal senatore **Filetti** e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Anteporre all'articolo 1 il seguente:

Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente: « La maggio-

re età è fissata al compimento del diciottesimo anno ».

0.0.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, ritengo che l'emendamento non abbia più motivo di essere perchè è stato recepito nella sua interezza nell'altro disegno di legge relativo alla determinazione del nuovo limite della maggiore età.

Forse sarebbe stato più opportuno e più congruo, in relazione ad esigenze di natura sistematica, introdurlo nella riforma del diritto di famiglia, ma ciò avrebbe ritardato l'entrata in vigore dell'altro disegno di legge al quale era correlato il voto ai diciottenni. Pertanto ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Art. 5.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 90. - *Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni.* — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori, che esercitano la potestà, o del tutore.

Se uno dei genitori che esercitano la potestà si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente, è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del settimo comma del presente articolo.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete degli sposi.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale su istanza del minore con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il tribunale, su istanza del minore, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare altresì il matrimonio nel caso in cui i genitori che esercitano la potestà o il tutore si trovino nella impossibilità di manifestare la loro volontà o siano assenti.

Contestualmente alla autorizzazione il tribunale nomina un curatore che assiste il minore nella eventuale stipulazione delle convenzioni matrimoniali, secondo quanto previsto dall'articolo 165.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori, al tutore o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 90. - *Assistenza del minore.* — Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o

la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

5.4 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 90 del codice civile è abrogato ».

5.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Nel primo capoverso sopprimere le parole: « che ha compiuto i diciotto anni ».

5.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO

Nell'ultimo capoverso sopprimere le parole: « Al decreto ».

5.3 ARENA, BROSI, BERGAMASCO

VIVIANI, f. f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI, f. f. relatore. Onorevole Presidente, desidero soltanto dire che con l'emendamento 5.4 abbiamo stabilito che il minore può avere un curatore speciale che lo assista nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali; ciò naturalmente quando le circostanze lo esigano. Credo che, detto questo, l'emendamento sia sufficientemente illustrato.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Anche per l'emendamento 5.1 è da rilevare che esso ha formato og-

getto dell'altro disegno di legge cui ho accennato in precedenza. È evidente che l'articolo 90 fa riferimento all'assenso per il matrimonio del minore ed essendo stata ridotta la minore età a diciotto anni non vi è più motivo perchè rimanga nel nostro codice civile l'istituto dell'assenso. Pertanto ritiro anche questo emendamento.

A R E N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R E N A. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, non occorre che io dica nulla: la soppressione si impone dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge che stabilisce a diciotto anni la maggiore età. Vorrei però aggiungere (ed esprimo così il nostro parere contrario all'emendamento 5.4 proposto dalla Commissione) che ravvisiamo l'opportunità, per non dire la necessità, dell'assenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore, nell'ipotesi in cui il minore abbia compiuto il 16° anno di età, ma non ancora il 18°. Per ciò stesso, quindi, si è rivelata necessaria l'ammissione al matrimonio nelle forme e con le modalità previste nei commi 2° e seguenti del nuovo testo dell'articolo 84 del codice civile (articolo 3 del disegno di legge in esame).

Va da sè che la rubrica, ove l'emendamento da noi proposto venga accolto, come ci auguriamo, va modificata non parlando più di assenso per il minore che ha compiuto i 18 anni, bensì di « assenso per il minore ».

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, debbo dire che si tratta di un emendamento identico all'altro già approvato da questa Assemblea in accoglimento dell'emendamento proposto all'ultimo comma dell'articolo 3. Non occorre, quindi, che io ripeta quanto in quella occasione ho esposto; basterà ricordare che si riconobbe dall'Assemblea, in seguito al parere favorevole espresso dal relatore e dall'onorevole Ministro, l'opportunità della soppressione delle parole « Al decreto », in quanto le disposizioni che vengono dichiarate applicabili, contenute nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 84, non si riferiscono soltanto al

decreto, ma anche al procedimento e tra l'altro — come dissi allora e come ripeto oggi — anche alla fase d'appello. Pertanto si tratta di un'identica *ratio* per questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

V I V I A N I , f. f. relatore. Desidero fare osservare al senatore Arena che, se non sbaglio, i suoi emendamenti si riferiscono ad una diversa formulazione dell'articolo 5...

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il senatore Arena li ha presentati perchè non abbiamo ancora approvato l'emendamento della Commissione.

V I V I A N I , f. f. relatore. D'accordo, e proprio per questo non ne chiedo la preclusione; comunque noi abbiamo formulato l'articolo 5 in maniera del tutto diversa per cui mi oppongo agli emendamenti in quanto sono al di fuori dell'articolo 5 così come è attualmente formulato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole all'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione; pertanto, qualora l'emendamento 5.4 venisse accolto, sarebbero preclusi gli emendamenti 5.2 e 5.3. Infatti, con l'emendamento della Commissione, viene formulato un nuovo testo dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Gli emendamenti 5.2 e 5.3 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 9.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La medesima azione, iniziata dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi ».

gi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

Al penultimo capoverso, sostituire le parole: « la dispensa » con le altre: « l'autorizzazione ».

9.2

LA COMMISSIONE

Nel primo capoverso, sostituire le parole: « abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale », con le altre: « vi abbiano interesse »;

nel secondo capoverso, sostituire le parole: « La medesima azione, iniziata dal genitore o dal pubblico ministero », con le altre: « Quando il processo sia promosso dal genitore o dal pubblico ministero, la domanda di annullamento »;

nel penultimo capoverso, sostituire le parole: « la dispensa », con le altre: « l'autorizzazione ».

9.1

ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

VIVIANI, *f. f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI, *f. f. relatore*. Si tratta di un emendamento formale. Al primo capoverso dell'articolo 117, secondo capoverso dell'articolo 9 del disegno di legge, è stata sostituita la parola « con », con la parola « in » e cioè la dizione: « Il matrimonio contratto in violazione... ».

Inoltre nel periodo successivo si leggeva: « La medesima azione, iniziata dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere rigettata... »; nell'emendamento si dice invece: « La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ».

Inoltre nel testo ci si riferiva al minore che abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84; abbiamo creduto opportuno sostituire questa dizione con l'altra: il minore che abbia raggiunto la maggiore età.

Infine parlavamo dei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa. L'Assemblea ha già deciso, a suo tempo, di sostituire l'espressione « dispensa » con l'espressione « autorizzazione »; quindi l'emendamento comporta questa modifica.

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Onorevole Presidente, vedo con piacere che alcune delle nostre proposte vengono superate in quanto accolte dal nuovo testo della Commissione. Noi avevamo infatti rilevato la convenienza di parlare di domanda di annullamento e non già di azione. Analogamente si è sostituito il termine « dispensa » con il termine « autorizzazione ». Pertanto ritiro la parte dell'emendamento 9.1 che si riferisce al secondo e penultimo capoverso ed illustrerò solo la nostra proposta di modifica al primo capoverso.

In sostanza proponiamo che là dove si parla di interesse legittimo ed attuale si usi la espressione « vi abbiano interesse ». Questo per eliminare un'espressione che si rinveniva identica nel codice del 1865, espressione che, a nostro avviso, non è più necessario usare perchè il medesimo concetto, in termini più appropriati e corretti, può essere espresso dicendosi per l'appunto che l'impugnativa del matrimonio contratto in violazione del richiamato articolo può essere proposta da tutti coloro che « vi abbiano interesse », senza parlare più di « interesse legittimo ed attuale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VIVIANI, *f. f. relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione esprime parere contrario perchè ritiene di dover insistere nella espressione che è stata usata in quanto,

specialmente in una materia così delicata, è bene sottolineare che l'interesse deve essere legittimo ed attuale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione ed è contrario all'emendamento del senatore Arena. Poichè la formula usata è quella contenuta nell'articolo 117 del codice civile, è pericoloso cambiare dizione per apportare una correzione che dal punto di vista scientifico può essere anche pregevole, ma che in questo caso può dare adito a dubbi nell'interprete; in una materia così delicata, come ha detto il relatore, non è utile far questo.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, ho detto poc'anzi che sulle altre modifiche da me proposte non insistevo perchè erano state sostanzialmente accolte nel testo della Commissione. Mi sembra però che permanga una improprietà laddove si dice: « La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente ». Io proponevo invece la seguente espressione: « Quando il processo sia promosso dal genitore o dal pubblico ministero... eccetera ». Senza più insistere particolarmente sulle mie proposte di emendamento, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole Ministro sulla dizione da noi proposta perchè mi pare più propria: è il processo che viene promosso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, limi-

tatamente al primo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 13.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 121. - *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia della celebrazione del matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del coniuge, per il quale l'assenso era necessario e che abbia raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 13.

P O E R I O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 121 del codice civile è abrogato ».

13.2

LA COMMISSIONE

All'inizio dell'ultimo capoverso le parole: « L'azione è respinta » sono sostituite dalle altre: « La domanda è respinta ».

13. 1

IL GOVERNO

All'inizio dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: « L'azione è respinta », con le altre: « La domanda non può essere accolta ».

13. 3

ARENA, BROGIO, BERGAMASCO

VIVIANI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, l'emendamento della Commissione tende soltanto ad abrogare l'articolo 121 del codice civile non essendoci più l'istituto dell'assenso.

RALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento 13.1 perchè assorbito dal 13.2.

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.3.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Per quanto concerne l'emendamento 13.2, mi permetto far rilevare che dovrei proporre un'azione di riconoscimento di paternità di questo emendamento in quanto era stato presentato da me...

PRESIDENTE. Effettivamente si tratta di un suo emendamento che la Commissione ha fatto proprio.

FILETTI. La fondatezza dell'emendamento è evidente essendo correlato all'altro relativo all'articolo 90. Se abbiamo abrogato l'istituto dell'assenso, *a fortiori* dobbiamo abrogare l'istituto che stabilisce la nullità per la carenza dell'assenso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 42.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - *Capacità del minore*. — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o dal curatore speciale nominato a norma del terzultimo comma dell'articolo 90.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 42.

POERIO, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - *Capacità del minore*. — Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori

esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90 ».

42. 1

LA COMMISSIONE

V I V I A N I , *f. f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I , *f. f. relatore*. Onorevole Presidente, la nostra proposta si illustra da sè, essendosi solo soppresso il capoverso diventato ormai inutile.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 52.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 177. - *Oggetto della comunione*. — Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

P R E S I D E N T E . Poichè non ci sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 52. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 85. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 85.

Dopo la Sezione V del Capo VI del Titolo VI del I libro del codice civile è inserita la seguente:

« Sezione VI »

DELL'IMPRESA FAMILIARE

« Art. 230-bis. - *Impresa familiare*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta continuamente la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa ai beni della famiglia e della azienda in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, limitatamente agli utili e agli incrementi dell'azienda. Le decisioni relative all'impiego sono adottate dai familiari che partecipano all'impresa.

Ai fini della disposizione del comma precedente si intende come familiare il coniuge, il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge e i parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile e può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, come pure in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipanti di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

In materia di comunione tacita familiare sono salvi gli usi che non contrastino con le precedenti norme ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati su questo articolo.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo la Sezione V del Capo VI del Titolo VI del I libro del codice civile è inserita la seguente:

SEZIONE VI

DELL'IMPRESA FAMILIARE

« Art. 230-bis. - *Impresa familiare.* — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme ».

85. 8

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo la Sezione V del Capo VI del titolo VI del I libro del codice civile, è inserita la seguente:

SEZIONE VI

DEL LAVORO NELLA FAMIGLIA

Art. 230-bis. - *Lavoro familiare.* — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge e il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo che prestino, in modo continuativo, attività lavorativa nella famiglia, hanno diritto al mantenimento secondo le condizioni economiche di essa.

Partecipano altresì e in proporzione al lavoro prestato, al godimento dei beni della famiglia che siano in comunione legale.

In caso di cessazione della prestazione di lavoro, hanno diritto ad una indennità la cui

misura, in mancanza di accordo, è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art. 230-ter. - *Impresa familiare.* — Al coniuge, al parente entro il terzo grado e all'affine entro il secondo che contribuiscono con il loro lavoro, in modo continuativo, all'esercizio di una attività organizzata in forma di impresa familiare, oltre al mantenimento di cui al primo comma dell'articolo precedente, spetta il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa e di percepirne gli utili in misura proporzionale all'attività svolta e fissata d'accordo o dal giudice secondo equità.

I diritti di partecipazione di cui al precedente comma devono essere personalmente esercitati e non possono essere ceduti.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro nell'impresa ovvero di alienazione dell'azienda, il familiare ha diritto ad una indennità in relazione agli incrementi dell'azienda conseguiti durante il periodo della sua collaborazione all'impresa e in proporzione all'attività svolta. Il pagamento può aver luogo in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di alienazione dell'azienda, i partecipanti all'impresa familiare hanno diritto di prelazione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 732 del codice civile.

In materia di comunione tacita familiare sono salvi gli usi che non contrastino con le disposizioni precedenti.

85.7 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

In via subordinata all'emendamento 85.7 al primo capoverso sostituire la parola: «continuamente» con le altre: «in modo continuativo».

85.6 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

Al primo capoverso, dopo le parole: «agli incrementi dell'Azienda» inserire le altre: «o comunque del patrimonio comune».

85.2 DE MARZI, ZUGNO

Al primo capoverso sostituire il 2° periodo con il seguente: «Le decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi sono adottate dai familiari che partecipano all'impresa a maggioranza, calcolata secondo la misura della partecipazione di ciascuno di essi all'impresa».

85.1 IL GOVERNO

Al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari aventi piena capacità di agire che partecipano alla impresa stessa».

85.3 DE MARZI, CURATOLO, COPPOLA, SABADINI, ZUGNO, BUCCINI, FARABEGOLI, TAMBRONI ARMAROLI, RICCI, CASSARINO, MAZZOLI, DEL PACE

Sostituire il terzo capoverso con i seguenti:

«Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile salvo il caso di successione del figlio o della figlia nella posizione partecipativa del genitore a seguito della morte dello stesso. La quota di partecipazione può essere liquidata in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, anche nel caso di alienazione dell'azienda e in essa deve essere compreso un indennizzo a titolo di compenso per il rispettivo apporto alla formazione dell'avviamento produttivo.

In mancanza di accordo tra i partecipanti l'ammontare della quota di partecipazione è determinata dal Pretore competente per territorio il quale terrà conto del valore dell'Azienda, della durata del rapporto di partecipazione nell'impresa familiare e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie, determinando altresì il numero delle annualità ove il pagamento non abbia luogo in unica soluzione».

85.4 DE MARZI, ZUGNO

Prima dell'ultimo capoverso, inserire il seguente:

« Agli effetti della presente norma il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

85.5

DE MARZI, ZUGNO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un subemendamento integrativo dell'emendamento 85.7. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

All'articolo 230-ter sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa deve essere esercitato personalmente dal titolare o dal suo rappresentante legale ».

Dopo il secondo comma inserire i seguenti:

« Per gli atti di gestione dell'impresa è necessario il consenso della maggioranza dei familiari.

I diritti di impresa non possono essere trasferiti se non a favore di uno dei familiari indicati nel primo comma e con il consenso di tutti gli altri partecipanti ».

Dopo l'articolo 230-ter aggiungere il seguente:

« Art. 230-quater. - Lavoro della donna. — Il lavoro della donna nella famiglia e nell'impresa familiare è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

85.7/1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

P R E S I D E N T E . Avverto altresì che da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato, in via subordinata all'emendamento 85.7, un subemendamento all'emendamento 85.8. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « partecipa ai beni della famiglia e dell'azienda » con le altre: « partecipa al godimento dei beni della famiglia e agli utili della azienda »;

Al primo comma sopprimere le parole: « relativamente agli utili e agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento ».

Sostituire il secondo e il terzo periodo del primo comma, dalle parole: « Le decisioni concernenti... » fino a « su di essi » con i seguenti commi:

« Il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa deve essere esercitato personalmente dal titolare o dal suo rappresentante legale ».

« Per gli atti di gestione dell'impresa è necessario il consenso della maggioranza dei familiari ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ai fini delle disposizioni di cui al primo comma si intende per familiare il coniuge, il parente entro il terzo grado e l'affine entro il secondo; e per impresa familiare quella a cui collaborano il coniuge, il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo ».

Sostituire i comma quarto, quinto e sesto con i seguenti:

« I diritti di impresa non possono essere trasferiti se non a favore di uno dei familiari indicati nel terzo comma e con il consenso di tutti gli altri partecipanti ».

« In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro nell'impresa ovvero di alienazione dell'azienda, il familiare ha diritto ad un'indennità in relazione agli incrementi dell'azienda conseguiti durante il periodo della sua collaborazione all'impresa e in proporzione all'attività svolta. Il pagamento può aver luogo in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice ».

« In caso di divisione ereditaria o di alienazione dell'azienda, i partecipanti all'impresa familiare hanno diritto di prelazione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 732 del codice civile ».

« In materia di comunione tacita familiare sono salvi gli usi che non contrastino con le disposizioni precedenti ».

85. 8/1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

VIVIANI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI, *f.f. relatore*. Siamo arrivati alla stesura dell'emendamento 85. 8 con l'intesa di tutte le parti, salvo quelle che hanno presentato i subemendamenti. L'emendamento stesso fu a suo tempo illustrato in sede di discussione generale, per cui mi rimetto alle argomentazioni svolte in quella sede.

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Abbiamo presentato un subemendamento integrativo dell'emendamento 85. 7 che, soprattutto nella forma, è nettamente dissimile da quello presentato dalla Commissione. Abbiamo presentato inoltre un subemendamento all'emendamento 85. 8 della Commissione che ho avuto modo di leggere solo questa mattina.

Illustrando in precedenza il nostro emendamento 85. 7 avevo già illustrato il nostro avviso al riguardo. Mi limito pertanto qui ad aggiungere — ed anche stamani ho avuto modo di intrattenermi con i colleghi della sottocommissione che esaminavano questo articolo per il lavoro di coordinamento da sottoporre all'Assemblea in questa seduta — che il subemendamento al nostro stesso emendamento 85. 7 è chiarissimo e non rappresenta altro che l'integrazione che abbiamo reputato opportuna quanto doverosa del-

l'emendamento da noi presentato con quanto ci è parso rimarchevole, apprezzabile e degno di essere preso in considerazione e quindi accolto degli emendamenti a volta a volta proposti dal Governo o da altri colleghi.

Per quanto attiene al subemendamento all'emendamento 85. 8 oggi presentato dalla Commissione all'Assemblea, mi limiterò a dire che ovviamente è subordinato alla nostra tesi principale, che resta ferma, ma a nostro avviso vale a chiarire meglio e più propriamente il contenuto dell'articolo stesso.

Se mi è consentito, illustrando gli uni e gli altri emendamenti, vorrei riconfermare il nostro punto di vista al riguardo di questo istituto e dell'ultima formulazione dell'articolo 85 proposta dalla Commissione. Noi siamo sempre dell'opinione che si debba distinguere tra lavoro familiare e lavoro nell'impresa familiare e quindi si debba procedere ad una disciplina giuridica delle due ipotesi in modo distinto e diverso: ciò perchè il lavoro nella famiglia da parte di soggetti che caratteristicamente ne possono far parte e possono nel suo ambito lavorare è cosa ben diversa dell'attività di lavoro ad opera degli stessi soggetti organizzata in forma di impresa. Nel primo caso l'attività di lavoro, ad esempio quello casalingo della moglie, è interna e non si presta ad essere qualificata come attività produttiva ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, mentre il lavoro nell'impresa familiare dà luogo ad attività produttiva di beni o di servizi per il mercato.

Altra ipotesi che si presta egualmente ad essere inquadrata nel lavoro familiare e non nell'impresa familiare si ha nel lavoro autonomo quando il prestatore d'opera, per esempio il marito, si avvalga di ausiliari, moglie, cognato eccetera, per svolgere la sua attività: in tal caso il prestatore d'opera non è imprenditore e quindi la collaborazione nella attività prestata dagli altri soggetti come non dà vita ad una impresa così non può darsi essere attività nell'impresa.

Ferma quindi l'esigenza che le due ipotesi siano tenute distinte, insistiamo anzitutto sull'emendamento 85. 7, del quale chiediamo l'integrale accoglimento, con il subemendamento di cui dicevo poc'anzi che accoglie quanto opportunamente è stato messo in evi-

denza dagli emendamenti di altri colleghi e dello stesso Governo. In estrema subordinata ipotesi chiediamo almeno che venga accolto il subemendamento migliorativo, a parer nostro, dell'emendamento proposto dalla Commissione oggi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro decaduti gli emendamenti 85.2, 85.3, 85.4 e 85.5 per l'assenza dei presentatori.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ritiro l'emendamento 85.1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Onorevole Presidente, noi, come già abbiamo avuto occasione di dire non solo in Commissione ma anche in Aula attraverso la parola del senatore Agrimi, abbiamo ritenuto di regolare l'impresa familiare con una sola norma perchè in essa il lavoro deve essere sottolineato in modo particolare.

Se ho ben capito quello che il senatore Arena ha detto nell'illustrare il suo emendamento, siamo confortati dalle sue espressioni nel sostenere questa necessità dell'unione perchè egli escludeva dall'impresa familiare anche quei lavori accessori che invece vogliamo veder compresi nell'impresa stessa.

Per quanto concerne poi eventuali coadiutori, o essi rientrano in quel concetto di famiglia che nella norma è espresso ed è detto in termini chiarissimi, perchè si stabilisce il grado della parentela o della affinità, oppure questi coadiutori non possono esserci, per cui non si riesce bene a capire cosa guadagneremmo da questa distinzione.

« I diritti di partecipazione — dice il senatore Arena nel suo emendamento — di cui al precedente comma devono essere personalmente esercitati e non possono essere ceduti ». Ebbene, nel nostro emendamento abbiamo regolato la trasferibilità di questi diritti; per quel che riguarda poi l'esercizio personale, non abbiamo ritenuto di imporre in via obbligatoria che debbano essere eser-

citati personalmente; potranno essere esercitati anche dal marito al posto della moglie o viceversa. Teniamo a dire piuttosto che in questo concetto di impresa familiare rientrano anche le colonie, le società agricole, le famiglie coloniche.

Detto questo mi pare che possa concludere chiedendo la reiezione degli emendamenti proposti dal senatore Arena.

Riassumendo, esprimo parere contrario all'emendamento 85.7; per quanto riguarda l'emendamento 85.6, esso è stato recepito nell'emendamento proposto dalla Commissione.

Sono contrario anche al subemendamento Arena all'emendamento 85.7.

Per quanto riguarda poi l'emendamento relativo al lavoro della donna, devo dire che è pienamente accolto nel nostro emendamento. Giorni fa un emendamento tendente a considerare il lavoro della donna uguale a quello dell'uomo era stato proposto in modo tale da sembrare limitativo. Ora invece questo concetto è stato affermato come principio e siamo ben lieti di averlo accolto nel nostro emendamento. Pertanto per questo emendamento mi oppongo perchè assorbito in quello proposto dalla Commissione.

Anche al subemendamento all'emendamento 85.8, presentato in via subordinata, mi oppongo perchè l'impresa familiare è regolamentata sufficientemente dal nostro emendamento e quindi non comprendiamo perchè debba essere regolata in modo più specifico e non sempre più chiaro, anzi qualche volta contraddittorio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Avremmo dovuto parlare il relatore ed io prima sui subemendamenti, ma è necessario, per un discorso logico, parlare prima dell'emendamento a cui si riferiscono perchè secondo l'oggetto dei subemendamenti, cioè a seconda del testo a cui si riferiscono, il discorso cambia.

Per quanto riguarda quindi l'emendamento principale tendente a dividere in due arti-

coli l'unico articolo proposto dalla Commissione, siamo contrari per le ragioni testè dette dal relatore. Per quanto riguarda i subemendamenti testè presentati e riferiti anche all'emendamento 85.8, cioè al testo della Commissione, sono contrario a tutti in quanto la maggior parte sono assorbiti nel nostro emendamento e gli altri non vengono condivisi. Un attimo di attenzione vorrei tuttavia portare su due punti del subemendamento 85.8/1. Uno è quello in cui si propone di sostituire il secondo e il terzo periodo del primo comma dell'emendamento 85.8, dalle parole « Le decisioni concernenti... » fino alle parole « su di essi » con i seguenti commi: « Il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa deve essere esercitato personalmente dal titolare o dal suo rappresentante legale ». (Segue un altro comma). Può darsi che questa sia una norma superflua, però non avrei difficoltà ad accoglierla, se il Senato è d'accordo, perchè precisa che questo diritto di partecipare alla gestione può essere esercitato anche dal rappresentante legale del titolare.

L'altro è dove, tra le varie modificazioni, si propone di dire: « In caso di cessazione, per qualsiasi causa, delle prestazioni di lavoro nell'impresa ovvero di alienazione dell'azienda, il familiare ha diritto ad una indennità in relazione agli incrementi della azienda conseguiti durante il periodo della sua collaborazione all'impresa e in proporzione all'attività svolta. Il pagamento può aver luogo in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice ». Mi pare che questo renda esplicito un concetto che probabilmente era già implicito e comunque accettato da coloro che hanno elaborato l'emendamento della Commissione. Sarei quindi favorevole ad accogliere anche questa parte di questo subemendamento se il Senato ritiene che sia utile questa specificazione.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, per la chiarezza del voto desidero sapere se lei accetta l'emendamento Arena fino alla parola « legale » o fino alla parola « familiare ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Fino a « legale ».

P R E S I D E N T E . Sentito il Governo, qual è il parere della Commissione?

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Confermo il parere già espresso, cioè parere contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione per parti separate del subemendamento 85.8/1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

Metto ai voti la parte afferente al primo comma fino alle parole: « in ordine all'avviamento ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte sostitutiva del secondo periodo del primo comma, fino alle parole: « rappresentante legale ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte dalle parole « per gli atti di gestione » fino alle altre: « tutti gli altri partecipanti » riferentesi al terzo periodo del primo comma e al terzo e quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la parte sostitutiva del quarto comma, che va dalle parole « In caso di cessazione » fino alle altre: « dal giudice ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte, dalle parole « in caso di divisione » fino alle altre: « con le disposizioni precedenti ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 85.8, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

L'emendamento 85.7 ed il relativo sub-emendamento è precluso.

L'emendamento 85.6 è da considerarsi assorbito.

Passiamo all'esame dell'articolo 94. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 94.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 247. - *Legittimazione passiva.* — Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati su questo articolo.

P O E R I O , *Segretario:*

Al primo capoverso sostituire le parole: « dell'azione » con le altre: « nel giudizio ».

94.1

LA COMMISSIONE

Al secondo capoverso sostituire le parole: « è promosso » con le altre: « deve essere promosso ».

94.2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Onorevole Presidente, l'emendamento 94.1 accoglie un altro emendamento, poi assorbito, proprio del senatore Arena. Infatti abbiamo sostituito l'espressione « dell'azione » con l'altra « nel giudizio », che ci sembra più consona e tecnicamente più esatta.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, con il nostro emendamento 94.2 vogliamo porre in rilievo che la richiesta di nomina del curatore e il conseguente provvedimento possono aver luogo anche quando il giudizio non è stato ancora promosso. Altro è dire: « Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso », altro è dire: « davanti al quale il giudizio deve essere promosso ».

Ecco le ragioni dell'emendamento, per cui ne raccomandiamo l'accoglimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 94.2.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* La Commissione si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione e si rimette anch'esso all'Assemblea per l'emendamento 94.2, che è uno di quegli emendamenti che piacciono tanto al senatore Arena. Pensavo di averlo placato venendogli incontro, sfortunatamente senza esito, in altri due emendamenti; ma vedo che non è possibile placarlo. (*ilarità*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 94.1, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 94.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 94 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 102. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 102.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 254. - *Forma del riconoscimento.* — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Il riconoscimento paterno a favore di un minore non riconosciuto dalla madre de-

ve avvenire con dichiarazione resa dall'interessato al Tribunale dei minorenni.

Il riconoscimento stesso non avrà effetto fino a che il Tribunale dei minorenni, fatti i debiti accertamenti, con propria deliberazione in Camera di consiglio non ne avrà dichiarata la veridicità.

Qualora il Tribunale non abbia emesso sentenza entro sei mesi, il minore sarà comunque affidato all'autore del riconoscimento.

In caso di falsa dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento di un minore si applicherà la sanzione di cui all'articolo 567 del Codice penale ».

102.1 **DAL CANTON Maria Pia, FALCUCCI**
 Franca, BARRA, ZACCARI, COPPOLA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, questo emendamento è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 102. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 128. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 128.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296. - *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

128.1

LA COMMISSIONE

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* La norma dell'articolo 128 deve essere soppressa perchè la materia è già regolata.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo 128. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 154.0.1, presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 154, inserire il seguente:

Art.

« Il numero 3) dell'articolo 352 del codice civile è abrogato ».

154.0.1

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Il 154.0.1 è un emendamento che raccomandiamo molto all'Assemblea perchè si tratta del privile-

gio di non accettare la tutela. Ci sono molte categorie che hanno questo privilegio: tra gli altri i ministri e gli arcivescovi. Ma accanto ai ministri ed agli arcivescovi il sistema pone le donne. Ebbene, in questa atmosfera di assoluta uguaglianza tra uomo e donna che intendiamo realizzare, non vogliamo assolutamente (ci dispiace per le colleghe presenti) che le donne abbiano questo privilegio e quindi chiediamo che venga soppresso il n. 3, dopo avere osservato che anche il senatore Tedesco in Commissione è stato favorevolissimo a questa soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 154.0.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 155.0.2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente:

Art. ...

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

155.0.2 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Signor Presidente, si tratta di articoli del codice civile che riflettono l'emancipazione e che noi abbiamo abrogato in sede di riduzione del limite della maggiore età. Poichè non hanno più motivo di essere ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 208.0.1 presentato dal senatore Maria Pia Dal Canton e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O, *Segretario:*

Dopo l'articolo 208, inserire il seguente:

Art. ...

Non sarà ammesso il riconoscimento di tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati, affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale e comunque con provvedimento emesso dalla Magistratura, a meno che l'adottante, l'affiliante o l'affidatario sia la persona che è autore del riconoscimento, o che il riconoscimento fosse possibile già a norma delle precedenti leggi.

Il Tribunale per i minorenni potrà peraltro ammettere il riconoscimento qualora eccezionali circostanze lo consiglino nell'interesse del minore.

208.0.1 DAL CANTON Maria Pia, FALCUCCI Franca, BARRA, ZACCARI, COPPOLA

P R E S I D E N T E. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto questo emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 211. Se ne dia lettura.

P O E R I O, *Segretario:*

Art. 211.

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 155, comma terzo, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 279, comma primo, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per minorenni il reclamo si propone davanti alla sezioni di corte di appello per i minorenni ».

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

P O E R I O, *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

211.1

V I V I A N I, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I, *f.f. relatore*. In questo articolo è stata stabilita la competenza del tribunale per i minorenni per alcuni provvedimenti, mentre per altri provvedimenti è competente il tribunale ordinario. La norma naturalmente era già nel disegno di legge, tuttavia abbiamo ritenuto opportuno di riesaminarla togliendo alcuni riferimenti che non ci sembravano opportuni. Il riferimento fondamentale tolto è questo: secondo il disegno di legge, dopo la separazione personale, tutto ciò che riguardava i figli sarebbe stato di competenza del tribunale per i minorenni. Noi invece con questo emendamento affermiamo che — dopo la separazione — rimarrà ugualmente di competenza del tribunale ordinario ciò che riguarda i figli perchè non ci sembra nè per la certezza del diritto, nè per la serietà della giustizia che sia possibile mettere in contraddizione, magari dopo pochissimo tempo, una decisione del tribunale ordinario con una decisione del tribunale per i minorenni. Questa la ragione della revisione di questa norma che non ha una grossa portata ma soprattutto mira a rendere la legge più precisa e più puntuale.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 211.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 221.0.1, presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P O E R I O, *Segretario*:

Dopo l'articolo 221, inserire il seguente:

Art. ...

« Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore ».

221.0.1

V I V I A N I, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, con questo emendamento abbiamo ritenuto di cercare di non modificare e soprattutto di non portare traumi a delle famiglie già costituite per cui quando i figli risultano affiliati o affidati, a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, è il tribunale per i minorenni a decidere (nel caso di riconoscimento di minori) in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale dei figli stessi. Ci pare una norma che abbia un forte contenuto morale e sociale e la raccomandiamo quindi alla Assemblea.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole e fa notare che con questo articolo 221.0.1 abbiamo accolto nella forma debita la parte degna di essere accolta dell'emendamento 208.0.1, presentato dal senatore Maria Pia Dal Canton, su cui non si è insistito, in assenza dei presentatori, proprio perchè noi l'abbiamo soddisfatto in questa misura.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 221.0.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo ora alle modifiche di coordinamento proposte dalla Commissione.

V I V I A N I, f.f. relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I, f.f. relatore. Signor Presidente, il coordinamento è stato fatto con ampio contributo di tutti i membri della Commissione. Non mi pare che vi siano norme particolari che richiedano una illustrazione singolare. Si parte dal domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto: si è fatta solo una formulazione migliore. Così pure per le norme successive: circa i documenti per la pubblicazione, si sono tolti i documenti relativi all'assenso perchè l'istituto dell'assenso non c'è più. Si è poi accolto quell'emendamento del senatore Arena che non so quale contenuto sostanziale abbia, ma che sicuramente è servito per darci molto da fare: mi riferisco a quello secondo il quale la parola « istruzione » deve precedere quella di « educazione »; così in una serie di norme abbiamo dovuto rovesciare i termini.

In conclusione, poichè si tratta di modifiche di piccola entità, che si illustrano da sè, chiedo che vengano messe ai voti tutte in blocco.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa alle considerazioni testè fatte dal presidente della Commissione: si tratta di una revisione letterale, qualche volta in relazione a decisioni già prese su altri punti dal Senato. Abbiamo stabilito una certa omogeneità di linguaggio anche a pro-

posito dell'emendamento del senatore Arena, come ha ricordato il senatore Viviani, che tendeva, partendo dalla Costituzione, a porre sempre prima la parola « istruzione » e poi la parola « educazione »; con il che abbiamo stabilito in questa legge che ai bambini bisogna prima insegnare a leggere, e poi a non mettersi le dita nel naso!

Mi sembra che siamo tutti d'accordo e pertanto esprimo il parere favorevole del Governo a tutta la revisione formale che è stata fatta e mi auguro che il Senato la voglia approvare in blocco.

S A B A D I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **S A B A D I N I.** Vorrei sollevare, proprio in tema di coordinamento, una questione che stamane abbiamo dibattuto in Commissione e che si riferisce a un emendamento presentato dal senatore Arena, che è stato approvato in Assemblea. Con quell'emendamento all'articolo 33, penultimo comma, è stato fatto in modo che i provvedimenti cautelativi nell'interesse dell'altro coniuge, che anche con disposizioni precedenti venivano presi nei confronti del coniuge responsabile inadempiente sul quale gravano delle conseguenze patrimoniali, vengano invece trasferiti a terzi.

Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a meditare attentamente su questa situazione che si è venuta creando perchè non solo è abnorme in se stessa, ma secondo noi contraddice in modo manifesto le disposizioni precedenti. Infatti, con l'articolo 24, in caso di allontanamento di uno dei coniugi, si può procedere direttamente al sequestro dei beni del coniuge allontanatosi. In altre parole nei confronti del coniuge responsabile si possono prendere dei provvedimenti cautelativi diretti. Ora invece non si possono più prendere neppure in caso di separazione personale e per di più questi provvedimenti, anzichè nei confronti del coniuge responsabile, vengono indirettamente trasferiti a terzi, naturalmente diminuendo in modo notevole, secondo noi, la garanzia dell'altro coniuge.

Contro questo emendamento abbiamo espresso già in precedenza parere contrario. Vorremmo ora richiamare l'Assemblea e lo stesso senatore Arena a riflettere su questa situazione abnorme che regola in un modo la separazione di fatto ed in un modo diverso, e vorrei dire completamente contraddittorio, la separazione personale, per vedere come si possa risolvere il problema in sede di coordinamento.

V I V I A N I , *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I , *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, gli onorevoli colleghi comprendono come io in questo momento debba interpretare il pensiero della Commissione perchè, anche se il senatore Sabadini aveva fatto già in Commissione questa obiezione, a mio parere giusta, il parere della Commissione non era stato espresso. In realtà sono perfettamente convinto del fondamento di ciò che il senatore Sabadini sostiene.

Cosa abbiamo voluto dire? In caso di inadempienza (articolo 33 del testo del Senato) su richiesta dell'avente diritto il giudice ordina, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi dell'obbligato venga versata direttamente al coniuge avente diritto. Il senatore Arena a questo punto è intervenuto e siccome è un uomo eccezionalmente acuto e preciso ci ha fatto osservare che il riferimento ai successivi provvedimenti in camera di consiglio è fuori luogo. Debbo convenire che egli ha ragione e sono lieto che il senatore Sabadini su questo punto non abbia detto nulla.

Ma il senatore Arena si è preoccupato anche delle modalità di esecuzione di questo provvedimento ed ha proposto un emendamento, approvato dall'Assemblea, secondo il quale il giudice ordina ai terzi che siano tenuti a corrispondere somme di denaro di pertinenza dell'obbligato che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Ho la netta sensazione che qui

il senatore Arena sia andato al di là di quello che egli stesso voleva perchè è venuta fuori una disposizione secondo la quale sono tenuti alla corresponsione diretta solo i terzi che pagano una retribuzione, per cui, in sostanza, abbiamo questa magnifica situazione: se chi deve essere avvantaggiato è coniuge di una persona che ha grossi redditi dipendenti da fitti, da canoni di locazione o da altri tipi di rendite provenienti da terzi, non risponde; risponde invece solo colui che ha una retribuzione. Sembra quasi una norma di carattere fiscale, per cui veramente creiamo in questo modo una situazione aberrante.

Dubito inoltre della costituzionalità della norma che abbiamo votato perchè determiniamo una situazione di grave disuguaglianza; abbiamo determinato una situazione nella quale il coniuge di chi non abbia redditi che non dipendano da retribuzioni da terzi non avrà il vantaggio di ottenere parte di questi redditi direttamente mentre solo il coniuge di chi ha un reddito fisso avrà il vantaggio di usufruire di questa norma. Quindi in sostanza a me pare che il senatore Sabadini abbia ragione e che in realtà la norma vada al di là di quello che il senatore Arena voleva chiedere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Leggendo il testo della legge ed ascoltando la chiarissima illustrazione del Presidente della Commissione, trovo che molto probabilmente — ci dirà poi il senatore Arena se questa era o no la sua intenzione — qui siamo incorsi in un errore nel senso che abbiamo limitato, come è stato giustamente rilevato dal senatore Sabadini, l'ordine alla ipotesi che il terzo corrisponda a titolo di retribuzione queste somme.

Credo che, se il Senato è d'accordo nel correggere questa stortura, lo possa fare — questa è la ragione del mio intervento —

assai rapidamente sopprimendo le parole: « a titolo di retribuzione » perchè così facendo la norma suonerebbe: « ... ai terzi che siano tenuti a corrispondere somme di denaro all'obbligato », cioè non solo quando le somme di denaro sono a titolo di retribuzione, ma anche quando sono dovute per un debito di qualunque natura.

Credo quindi che, se il Senato entra in questo ordine di idee, la correzione può essere fatta facilmente con la soppressione di quelle parole.

PRESIDENTE. Senatore Sabadini, ha inteso quanto ha detto testè l'onorevole Ministro?

SABADINI. Sono perfettamente d'accordo su questa soppressione.

AREN A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AREN A. Signor Presidente, non occorre il mio consenso ma la volontà della Assemblea, anche se tutti avete rammentato che questo testo è stato approvato in altra seduta. Per sgombrare però il campo da preoccupazioni che mi sembrano veramente eccessive, vorrei rilevare all'amico Sabadini che l'ipotesi di cui all'articolo 24 è dissimile da quella di cui all'articolo 33. L'articolo 24 prevede il caso dell'allontanamento dalla residenza familiare di un coniuge che tale è realmente, un coniuge cioè non separato. Quindi il provvedimento che viene adottato — e che non è l'ordine dato ai terzi di cui parla il testo dell'articolo 33 — è il normale provvedimento cautelativo rappresentato dal sequestro.

Esaminiamo ora altre preoccupazioni, che a me sembrano fuor di luogo. A questo riguardo vorrei rasserenare lo stesso presidente senatore Viviani allorchè ha parlato di preoccupazioni di ordine costituzionale. Il nostro ordinamento giuridico offre tutta una serie di strumenti per colpire l'inadempienza e per garantire gli aventi diritto: si chia-

merà pignoramento presso terzi, si potrà chiamare sequestro, ma devo ribadire che le misure cautelative ci sono.

Sgombrato il campo dalle preoccupazioni, dobbiamo dire che innanzitutto — tutti d'accordo — abbiamo tolto quell'inopportuno richiamo alla serie di provvedimenti del giudice, ma abbiamo anche aggiunto — tutti d'accordo anche questa volta — l'espressione « al terzo » perchè l'ordine deve avere appunto un suo destinatario, ossia il terzo. Ricordiamoci che già il giudice che pronuncia la separazione, secondo quanto previsto dai commi precedenti, può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia, reale, personale eccetera. Qui è prevista l'ipotesi che, malgrado la condanna, l'imposizione, la garanzia, ci sia una inadempienza e in questo caso si fornisce una misura breve, immediata con l'ordine dato dal giudice « al terzo ». Chi può essere il terzo? È colui — vengo alla proposta dell'onorevole Ministro — che deve delle somme di denaro perchè altra ipotesi non c'è.

Quindi quel mio emendamento — e credo che su questa linea concordiamo senz'altro — correggeva la dizione del testo della Commissione quando si parlava di « quota dei redditi dell'obbligato ». Noi abbiamo detto più propriamente che intendiamo riferirci « al terzo » che deve delle prestazioni pecuniarie, delle somme di denaro.

Resta ora il punto della limitazione o meno data dalla espressione « a titolo di retribuzione ». Mi sono posto il problema perchè molto cortesemente su di esso la mia attenzione è stata richiamata stamani dai colleghi della Commissione. Ho tra me e me considerato le varie ipotesi, una delle quali — molto lucidamente espressa poco fa dal Ministro — è quella di dire « ai terzi che siano tenuti a corrispondere somme di denaro », sopprimendo le parole « a titolo di retribuzione ». Questo però mi sembra eccessivo perchè noi potremmo con una semplice ordinanza, con un provvedimento che non dà garanzia alcuna, imporre al terzo, per esempio, il pagamento diretto del prezzo di una compravendita o del dividendo di una società per azioni. Ecco perchè mi sembra poco

opportuna la soppressione delle parole « a titolo di retribuzione », che equivarrebbe a dire: « le somme di denaro dovute a qualsiasi titolo ». Semmai un riferimento ad una periodicità della corresponsione delle somme di denaro avrebbe più senso e comporterebbe minori inconvenienti. Questa comunque è una delle ipotesi che ho fatto e che ho scartato.

Altra ipotesi, avendo in questo recepito qualche osservazione dal professor Carraro, è quella di tenere ferma la dizione già approvata « a titolo di retribuzione » aggiungendo « o di compenso ». Perchè userei l'espressione « o di compenso »? Perchè amplieremmo senz'altro, ma senza arrivare a conseguenze inaccettabili, in quanto il compenso non è certamente il prezzo; il compenso d'altra parte — voi mi siete maestri — comprende la provvigione, comprende la prestazione d'opera di un professionista, chirurgo, avvocato o architetto che sia.

In altri termini, intendo appieno, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, le preoccupazioni di coloro che non vorrebbero questa limitazione, ma vedo sinceramente gli svantaggi di una eccessiva apertura e sempre per questa considerazione: il creditore in questo caso ha sempre tutta una serie di strumenti di pronta, immediata ed efficace possibilità di applicazione. D'altro canto mi sembra eccessivo consentire che con una semplice ordinanza del giudice venga imposto il versamento di somme direttamente al terzo, che può avere anche delle sue ragioni da obiettare e sarebbe impedito a farle valere. Ecco perchè facevo, e non a caso, l'ipotesi del prezzo della compravendita.

Tanto devo sottoporvi. Se trovassimo una soluzione, con l'aggiunta che proponevo « a titolo di retribuzione o di compenso », o con altra formulazione che i colleghi possono ricercare e l'onorevole Ministro può suggerire, sarei ben lieto io stesso di convenire con voi.

S A B A D I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I. Vorrei dire che la perplessità del senatore Arena può essere superata perchè si tratta di ordinanza emanata a seguito di inadempienza relativa a provvedimenti già pure essi emanati. Siamo di fronte cioè a provvedimenti non eseguiti; quindi se la perplessità è solo questa può essere superata.

È un invito ad una adesione collegiale.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Mi permetto di rilevare che il testo licenziato dalla Camera prevedeva che il tribunale potesse ordinare il versamento diretto da parte dell'obbligato in relazione ad una quota dei redditi o dei proventi di lavoro. La Commissione giustizia evidentemente ha ritenuto superfluo lo specifico riferimento ai proventi da lavoro perchè anche i proventi da lavoro costituiscono reddito; pertanto ha usato la dizione generale « redditi », dizione che comprende anche i proventi da lavoro. Si tratta quindi di una facoltà di cui il tribunale può disporre limitatamente a determinati redditi e non a tutte le somme di denaro per cui una persona possa essere obbligata ad effettuare il pagamento.

Il senatore Arena, allorquando ha usato la dizione « somma di denaro », l'ha correlata all'espressione « a titolo di retribuzione », così volendo precisare che si tratta anche qui di un reddito. E allora mi sembra che la proposta dell'onorevole Ministro, cioè quella di depennare proprio le parole « a titolo di retribuzione », sia contraria alle determinazioni adottate sia dalla Commissione che dall'Assemblea, in quanto non è stata questa la volontà, quella cioè di potersi effettuare direttamente da un terzo il pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo dovute.

Poichè siamo qui in sede di coordinamento, dobbiamo coordinare in relazione alla volontà espressa dall'Assemblea. Quindi, anche se non vogliamo fare riferimento alla retribuzione, che prevede evidentemente un

rapporto di natura dipendente, dobbiamo limitare la norma esclusivamente al pagamento di somme derivanti da redditi, a qualsiasi titolo, ma deve trattarsi pur sempre di redditi.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. A nome della maggioranza della Commissione, vorrei fare una proposta che forse da un lato renderebbe la decisione più ortodossa dal punto di vista del coordinamento e dall'altro renderebbe la norma — a me sembra — più adeguata a quella che è stata la comune intenzione emersa stamattina in sede informale e anche oggi in Assemblea.

La proposta di coordinamento è la seguente:

All'articolo 33, sostituire il sesto capoverso con il seguente:

« In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto ».

La formulazione proposta ha questa giustificazione: che, se è vero che si può sempre operare il sequestro presso terzi debitori, è chiaro che tale operazione porta via del tempo e che nelle situazioni alle quali invece dobbiamo provvedere occorre avere uno strumento più agile. E per questo che per determinare una soluzione stabile si prevede il sequestro di parte dei beni, per provvedere alle esigenze immediate si prevede l'ordinanza da parte del tribunale, la quale, riferendosi anche alla corresponsione di somme periodiche, può riferirsi a uno spazio di tempo piuttosto ampio, senza ricorrere di volta in volta all'ordine emanato dal giudice per la corresponsione delle somme.

Spero che questa formulazione — che, ripeto, presento a nome della maggioranza della Commissione — possa essere accolta anche da chi ha fatto altre proposte.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione delle modifiche di coordinamento. La Presidenza, dissentendo dal parere espresso dal senatore Viviani, ritiene di mettere in votazione le modifiche singolarmente e non in blocco, poichè alcune di esse riguardano interi articoli. Si dia lettura delle modifiche proposte dalla Commissione.

ALBARELLO, Segretario:

All'articolo 1, sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

« Art. 45. - *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. ...

L'articolo 51 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - *Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.* — Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente ».

(È approvata).

Art. ...

Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - *Risarcimento dei danni.* — La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti ».

(È approvata).

All'articolo 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Art. 84. - *Età.* — I minori di età non possono contrarre matrimonio ».

(È approvata).

All'articolo 3, al n. 4) del primo capoverso, sostituire la parola: « derivi » con l'altra: « deriva ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. ...

Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 97. - *Documenti per la pubblicazione.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di

stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci ».

(È approvata).

All'articolo 6 nella rubrica sostituire le parole: « dispensa dalla » con le altre: « omissione della ».

(È approvata).

All'articolo 17, nel capoverso inserire, dopo le parole: « questi non abbia », l'altra: « adeguati ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. ...

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 139. - *Cause di nullità note a uno dei coniugi.* — Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 ».

(È approvata).

All'articolo 26, al penultimo capoverso, sostituire la parola: « ingiuntivo » con le altre: « di ingiunzione ».

(È approvata).

All'articolo 33 sostituire il sesto capoverso con il seguente:

« In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a cor-

rispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto ».

(È approvata).

All'articolo 47 sostituire le parole: « obbligare o » con le altre: « ipotecare, dare in pegno o comunque ».

(È approvata).

All'articolo 54, alla lettera e) del primo capoverso, sostituire le parole: « tranne, per quello patrimoniale, il risarcimento o » con l'altra: « nonchè ».

(È approvata).

All'articolo 61 prima delle parole: « l'educazione » inserire le altre: « l'istruzione e ».

(È approvata).

All'articolo 66 all'ultimo capoverso sostituire le parole: « ai sensi dell'art. 162, per accordo dei coniugi » con le altre: « per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162 ».

(È approvata).

All'articolo 68 al penultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: « , salvi i diritti dei terzi ».

(È approvata).

All'articolo 69 sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

(È approvata).

Agli articoli 117 e 147 sostituire le parole: « l'educazione, il mantenimento e l'istruzione » con le altre: « il mantenimento, l'istruzione e l'educazione ».

(È approvata).

All'articolo 158, al primo capoverso, dopo le parole: « al mantenimento », inserire le altre: « all'istruzione ». Al secondo capoverso, sostituire le parole: « per l'istruzione, il mantenimento e l'educazione » con le altre: « per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione ».

(È approvata).

Agli articoli 130 e 159, al secondo capoverso, sostituire le parole: « educarlo ed istruirlo » con le altre: « istruirlo ed educarlo ».

(È approvata).

Agli articoli 32, 181 e 188, sostituire le parole: « all'educazione e all'istruzione » con le altre: « all'istruzione e all'educazione ».

(È approvata).

All'articolo 100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento ».

(È approvata).

All'articolo 124 sostituire il primo periodo del penultimo capoverso con il seguente:

« Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'Appello ».

(È approvata).

All'articolo 131 sopprimere le parole: « prevista dall'articolo 316 ».

(È approvata).

All'articolo 136 all'ultimo capoverso sostituire le parole: « nel primo comma dell'articolo 155 » con le altre: « nell'articolo 155 ».

(È approvata).

All'articolo 144 aggiungere, in fine del secondo capoverso, le parole: « e all'istruzione ed educazione dei figli ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 144, inserire il seguente:

Art. ...

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 325. - *Obblighi inerenti all'usufrutto legale.* — Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 151, inserire il seguente:

Art. ...

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 334. - *Rimozione dall'amministrazione.* — Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. ...

L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337. - *Vigilanza del giudice tutelare.* — Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni ».

(È approvata).

All'articolo 188, al primo capoverso, sostituire le parole: « aventi diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, a norma dell'articolo 279 » con le altre: « di cui all'articolo 279 ».

(È approvata).

All'articolo 190 sostituire nel primo capoverso le parole: « della persona dell'interdetto » con le altre: « dell'interdetto medesimo »; e al terzo capoverso le parole: « od enti » con le altre: « o enti di cui al primo comma ».

(È approvata).

In conseguenza del nuovo testo dell'articolo 85, inserire, dopo l'articolo 198, il seguente articolo:

Art. ...

L'articolo 2140 del codice civile è abrogato.

(È approvata).

Dopo l'articolo 202, inserire il seguente:

Art. ...

Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile, le parole: « patria potestà » sono sostituite dalle altre: « potestà di cui all'articolo 316 ».

(È approvata).

Sostituire l'articolo 207 con il seguente:

L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni ».

(È approvata).

L'emendamento 40.0.1, già approvato, viene collocato dopo l'articolo 207 nella seguente formulazione:

Art. ...

Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. — Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale o dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice ».

(È approvata).

Dopo l'articolo 209, inserire il seguente:

Art. ...

La donna che per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

e conseguentemente sopprimere l'attuale articolo 216.

(È approvata).

All'articolo 212 sostituire le parole da: « , a norma dell'articolo 45 » sino alla fine con le seguenti: « la residenza familiare, o se

questa manchi del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi ».

(È approvata).

All'articolo 215, sostituire le parole: « dall'ultimo comma » con le altre: « dal penultimo comma » e le parole: « può acquistare » con l'altra: « acquista ».

(È approvata).

Sostituire l'articolo 219 con il seguente:

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I . Propongo di aggiungere, dopo le parole :« Gli atti di cui al presente articolo », le altre: « compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti », perchè altrimenti rimarrebbero esenti da tasse ed imposte soltanto gli atti costitutivi o modificativi dei diritti, ma sarebbero soggetti a imposte e tasse gli atti successivi di trasfe-

rimento, il che praticamente sarebbe una conseguenza eccessivamente onerosa data la norma che stiamo approvando.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro parere.

A G R I M I , relatore. La Commissione è favorevole.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la nuova formulazione dell'articolo 219 con la modifica proposta dal senatore Sabadini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo alle successive modifiche di coordinamento. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

All'articolo 221, nell'ultimo capoverso sostituire le parole: « non sia intervenuta transazione » con le altre: « definiti con convenzione tra le parti ».

(È approvata).

All'articolo 222, inserire dopo le parole: « di paternità » le altre: « e maternità, nonchè alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile ».

(È approvata).

All'articolo 229, sopprimere la parola: « anche ».

(È approvata).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 550 nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L À . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo sia

giusto, alla fine di questo lungo *iter* parlamentare che ha avuto per oggetto la riforma del diritto di famiglia, rilevare il lavoro compiuto dal Parlamento e dalla nostra Commissione giustizia sotto l'egregia presidenza del compagno senatore Viviani per fornire un testo che, a mio parere, rappresenta un momento di alta qualificazione politica nella vita del paese, perchè la riforma si è venuta collegando con i movimenti reali della società italiana, con quel profondo mutamento di costume nelle tradizioni che ormai è patrimonio prezioso di tutto il movimento di crescita e di avanzamento del paese. Essa rappresenta quindi, a mio parere, una saldatura di quel divario fra paese reale e paese legale che spesso viene ricordato come una delle cause di quel processo di disgregazione socioeconomica che travaglia la nostra vita pubblica.

La riforma del diritto di famiglia costituisce un momento nel quale la norma si identifica con la coscienza civile del paese e con la prassi che nobilita questa coscienza civile. Abbiamo superato profonde remore, anche comprensibili, in questo settore particolare del nostro ordinamento giuridico, remore che derivano da lontano, che nascono dalla situazione particolare in cui si è venuta configurando la realtà politica e istituzionale del nostro paese. E quindi era facile capire fin dal primo momento come le resistenze che nascevano da queste remore dovevano subire un lungo processo di maturazione per essere superate, in modo che a certe perplessità di una parte apprezzabilissima della coscienza cattolica, legate alle tradizioni e quindi a queste remore, si sovrapponevano con più efficacia e con migliore coerenza le esigenze del paese, le sue attese e le sue speranze.

Come non ricordare ad esempio (ed è già stato ricordato in molti esimi interventi in sede di discussione generale) la crudele, ipocrita distinzione tra figli legittimi e figli naturali che il vecchio ordinamento sanciva, frutto di un retaggio arcaico, arretrato che avrà avuto forse i suoi momenti di validità in altre epoche storiche e che alcune forze politiche raccoglievano all'insegna di una vec-

chia punizione controriformista del « peccato », quando invece la società aveva già cancellato per proprio conto ogni distinzione e i figli erano, come è giusto che sia, tutti uguali nell'affetto e nel cuore dei genitori?

Questo è stato un momento nuovo nella vita politica italiana. E mi piace ricordare anche, in momenti che forse politicamente sono disaggreganti, la forza di aggregazione che ha avuto questa nuova disciplina sulla famiglia che abbiamo approvato con la concordanza di tutti i Gruppi democratici, con un atteggiamento che è venuto via via assumendo forme sempre più costruttive, bisogna dirlo, da parte dei colleghi della Democrazia cristiana che, me ne rendo conto, hanno fatto uno sforzo non dico per adeguare i loro tradizionali orientamenti ed anche la loro coscienza a quello che noi valutiamo un processo nuovo della società, ma per comprendere quanto di vero, di vitale, di valido c'era in questo provvedimento e per dare una spinta affinché il provvedimento stesso non venisse insabbiato nei polverosi archivi parlamentari. Desidero ricordare inoltre l'apporto che è venuto anche da parte delle forze del Partito comunista, espressione vitale di questa società nuova che cammina, che avanza e che si esprime nelle nuove esigenze che col diritto di famiglia trovano un momento qualificante, e così pure l'apporto di tutte le altre forze democratiche.

Come dicevo, la sanatoria delle differenze tra situazione giuridica e situazione di fatto è di enorme rilevanza politica e morale al tempo stesso. Nell'esempio che ho citato poco fa, quello relativo alla disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, si impedirà al genitore di sfuggire alle proprie responsabilità verso i figli e di trovare scuse e protezione nell'appiglio legale. Ecco un momento in cui il valore politico del disegno riformatore si salda con il progresso reale della società. Correvamo il rischio, se questo provvedimento non veniva presto approvato — e mi auguro che lo sarà sollecitamente da parte della Camera, se saranno accolti, come io spero, i risultati del buon lavoro svolto dalla Commissione giustizia e dall'Assemblea — di vedere che la società cammina

per conto proprio, al di sopra e al di fuori della legge, che certi residui di tradizionalismi come la dote vengono superati di fatto. E questo largo movimento rinnovatore nasce e trova consensi anche nelle zone più tradizionali del paese, nelle quali tornano lavoratori che sono stati in contatto con diverse realtà sociali, con mondi assolutamente sconosciuti fino a 10 anni fa, e quindi sono portatori di queste nuove esigenze, di queste larghe aperture, del superamento dei vecchi tabù e dell'arcaica « paura » del peccato.

Ecco perchè questo atto legislativo rappresenta in sé un momento qualificante. La nuova condizione di parità tra i coniugi e la comune responsabilità verso la famiglia sono certo gli elementi ispiratori della nuova disciplina ed hanno rimosso anche in questo caso vecchie ed assurde gerarchie, ponendo le condizioni per una nuova e moderna organizzazione familiare fondata sulla dignità di ogni suo componente, sulla reciproca responsabilità, in modo che ciascuno nella famiglia possa trovare il modo ed il mezzo per realizzare la propria personalità.

Vorrei concludere, perchè già tanto è stato detto su questa legge, ricordando un altro momento di qualificazione politica, oltre quello da me già rammentato della saldatura del divario tra paese reale e paese legale: mi riferisco al momento della strategia riformatrice. Troppo spesso si sono confuse — per comune responsabilità — le riforme con l'elenco delle cose che si dovevano fare e non sono state fatte: ospedali, case, trasporti. Non diciamo che queste non siano riforme, anche se in altri paesi che hanno i nostri stessi bisogni esse vengono affrontate come corretta amministrazione di ogni giorno, ma vogliamo affermare che il processo riformatore parte dalla volontà politica di dare validità e credibilità alle istituzioni, prima di ogni luogo, al loro legame permanente con la società civile ed ai metodi di azione con i quali è perseguito il rapporto tra governanti e governati. Tutto il resto viene dopo, anzi direi di più: in tanto le cosiddette riforme, che poi sono vere cose da fare, attecchiscono in quanto trovano bonificato il terreno retrostante che le deve mandare avanti.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

(Segue Z U C C A L À). Non si è fatta la riforma per avere la casa, si sono lamentati i residui passivi in migliaia di miliardi, si lamenta ogni giorno il lassismo crescente di una società fittiziamente opulenta perchè non si è dato valore e vigore alla parte nobile che è la spinta essenziale per dare sostanza e validità alle istituzioni ed al loro funzionamento.

Noi riteniamo che quando parliamo di riforme ci riferiamo anche a questo tipo di rinnovamento come la legge che ci accingiamo ad approvare e non perchè siano riforme senza spese. Anche questa a noi sembra una dizione sbagliata per impostare il problema: le riforme con le spese non si possono fare perchè non ci sono i quattrini, quelle senza spese si possono fare. Questo è un errore. La riforma del funzionamento dell'apparato istituzionale è una riforma centrale, il nodo della vita pubblica italiana da cui nasce poi l'azione riformatrice più varia e complessa che è connessa alle possibilità dell'erario.

Da troppi anni, onorevoli colleghi, il nostro paese è logorato dalle inadempienze, dal lassismo verso i gruppi di pressione, dagli abusi non perseguiti, dalle deviazioni dei corpi separati, dall'apparato pubblico che non funziona. Il processo riformatore comincia da qui; si collega al risanamento di queste carenze, al disinquinamento delle istituzioni dalle pigrizie, dalle compiacenze, dalle inadempienze. E questa legge costituisce un momento di questo processo riformatore, un anello importante lungo tutto il cammino che ci attende senza distinzione di primi o secondi tempi. Questo è un atto che va realizzato nei fatti e che nei fatti viene realizzato con la concorde volontà politica di tutti i gruppi democratici.

Quindi questo è un momento qualificante di grande rilievo politico in un periodo, come questo, di stagnazione e di rassegnazione

di fronte ad avvenimenti incerti ed oscuri che ci attendono di qui a qualche tempo.

Per queste profonde motivazioni e per le ragioni politiche connesse a questo provvedimento, per la validità e la forza rinnovatrice e riformatrice che esso ha, il Gruppo socialista, consapevole di aver compiuto fino in fondo il suo dovere per mandare avanti questa legge, per vincere le resistenze e per trovare le necessarie concordanze di tutti i gruppi democratici, voterà a favore del provvedimento con l'augurio che possa essere il primo anello di una lunga catena di riforme. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli interventi qualificati, approfonditi e articolati dei colleghi Falcucci, Carraro, Martinazzoli, Follieri, De Carolis e Sica, nel corso della discussione generale, rendono abbastanza agevole il mio compito di esprimere la dichiarazione di voto, naturalmente favorevole, del Gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge n. 550. E al momento di manifestare con il voto positivo la nostra adesione convinta a una legge della portata di quella che sta per essere approvata, mi sia consentito sottolineare che la dichiarazione di voto che rendiamo non vuole ridursi ad un mero atto regolamentare o ad un adempimento rituale e dovuto, utile solo per le cronache parlamentari, ma vuole rappresentare e riconfermare la testimonianza ideale e concreta di un modo coerente di concepire e interpretare alcune realtà del nostro paese ed alcuni valori, oltre alla rivendicazione modesta ma significativa del contributo specifico offerto dal Gruppo della democrazia

cristiana sui delicati e complessi problemi della famiglia italiana.

Questo contributo specifico, sostanziato di iniziative, di proposte, di suggerimenti, di comportamenti talvolta contrastati tal altra incompresi, già difeso e sostenuto nell'altro ramo del Parlamento, si è estrinsecato in maniera più chiara e incisiva nel lungo, appassionato e defaticante dibattito svoltosi in Senato ed è costituito dalla nostra peculiare concezione che fa tuttora della famiglia italiana, malgrado gli attacchi disgreganti che da più parti le si muovono, una comunità organica necessaria e durevole, una società naturale fondata sul matrimonio e sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, così come l'ha prefigurata o meglio definita, anche qui per nostro non secondario contributo, la Costituzione repubblicana. Prima di svolgere poche considerazioni di ordine generale mi sia consentito sottolineare che proprio il costante riferimento, lo sforzo di adeguamento ai principi costituzionali, senza subire i tentennamenti e i condizionamenti e senza alcun complesso di fronte ai moti e ai miti radicali capaci di impensabili suggestioni in questi ultimi tempi, è stato il modo più lineare, più comprensibile e più coerente per contribuire, insieme ad altri, ad uno sbocco soddisfacente delle soluzioni riformatrici che ci accingiamo ad approvare.

Questa riforma del diritto familiare che, unanimemente, è stata riconosciuta tra le più difficili tra quelle che il Parlamento ha dovuto affrontare in questi ultimi tempi ha preso l'avvio, come tutti sanno, da più proposte, provenienti da diverse parti politiche, che incentravano le rispettive posizioni su punti qualificanti e diversificati (che per brevità omettiamo di analizzare essendo esse note ed affidate ormai al giudizio storico) che confluirono nel testo unificato approvato dalla Camera nella scorsa legislatura e ripescato, senza modifiche, nel testo trasmesso al Senato nel novembre del 1972: vale la pena ricordare — sia pure per inciso ma per doveroso riconoscimento a questa Assemblea — che il Senato non si era mai occupato del problema, mentre la Camera l'aveva affrontato e discusso già nella quarta, poi nella quinta legislatura mentre nell'attuale

legislatura l'aveva semplicemente ripescato, come si usa dire in gergo parlamentare, senza discussione demandando al Senato, come risulta dagli atti, una rilettura più attenta, più adeguata alle nuove realtà frattanto maturate, più critica, più completa; e vale la pena ricordare, sempre per inciso, che il Gruppo della democrazia cristiana aveva presentato, attraverso una sua qualificata esponente, la senatrice Falcucci, delegata nazionale del movimento femminile, un proprio disegno di legge fin dal luglio 1969, un disegno di legge che, con consapevole senso di responsabilità e per espressa richiesta della presentatrice e del Gruppo, fu ritenuto assorbito e solo in parte utilizzato allo scopo di accelerare l'iter di quello elaborato e pervenuto dalla Camera.

Ricordiamo questi precedenti (senza alcuna intenzione polemica — peraltro superflua e non producente in questo momento — pur se vi saremmo tentati dalla tendenziosità di certi attacchi, monotoni, gratuiti ed infondati, circa una nostra presunta volontà di affossamento della riforma) per evidenziare alcuni aspetti positivi che giovano alla serietà, al prestigio e alla funzionalità delle istituzioni parlamentari. Proprio sotto questo profilo mi preme innanzitutto dare pubblicamente atto dell'impegno, del senso di responsabilità e dello spirito di collaborazione e consapevolezza di tutti i membri della Commissione giustizia e del suo presidente, del contributo altamente qualificato di alcuni componenti, la cui competenza specifica e il valore scientifico abbiamo largamente e proficuamente utilizzato, dell'apporto assiduo, comprensivo e competente del ministro Reale che aveva particolare titolo a darlo nonchè dell'onorevole relatore senatore Agrimi e della diligente collaborazione della segreteria, tutti consapevoli del rilievo che questa particolare riforma concernente i diritti e i doveri della famiglia riverbera sui rapporti fondamentali della vita associata nel nostro paese.

Il riconoscimento dell'impegno comune, che ha consentito un iter, dico meglio un dibattito, tutto sommato relativamente sollecito se si pensa alle difficoltà obiettive ed al fatto che l'inizio effettivo di esso si col-

loca agli inizi del 1974 (vale la pena di ricordare che abbiamo fatto 38 sedute di Commissione, 44 sedute di sottocomitato, oltre quelle che vi abbiamo dedicato in questa Aula) e tenendo conto altresì che la stessa Commissione ha varato intanto altri provvedimenti importantissimi, questo riconoscimento dell'impegno comune, ripeto, non è solo una ragione di compiacimento priva di significato ma è la conferma della potenzialità concreta del Parlamento e la conferma della validità di un metodo di confronto basato su distinte e rispettose posizioni politiche e dialettiche dei Gruppi che sono riusciti ad approdare ad un risultato di sintesi soddisfacente ed apprezzabile, certamente più organico, completo e accettabile di quello elaborato dalla Camera del quale peraltro non è stata ripudiata radicalmente alcuna scelta di fondo.

Dopo quanto è stato detto in sede di discussione generale e dopo le repliche dei relatori e del Ministro, credo di poter anch'io essere dispensato dal tentativo di ripercorrere il cammino della dettagliata elencazione delle novità sostanziali operate rispetto alla concezione del rapporto familiare posto a base della vigente legislazione.

Occorre qui evidenziare l'esigenza improrogabile delle soluzioni e dei mutamenti operati, resi necessari da spinte e attese legittime, dalla disarmonia con il globale progresso del contesto sociale, dalla evoluzione inarrestabile del costume non solo del nostro popolo, costume che finisce spesso volte per incidere e trasformare prima della norma codificata, e, come non ultima ragione, dagli interventi sempre più frequenti della Corte costituzionale che attraverso i suoi giudizi sollecitava il legislatore spingendolo lungo una linea riformatrice di adeguamento costituzionale.

Il discorso sul costume che cambia ed evolve ha una sua validità non per accettarlo acriticamente ma nella constatazione che esso ha anticipato la norma ed è quindi necessario che il nuovo ordinamento assuma, sostenga, vivifichi ed illumini quei valori che la coscienza moderna ha acquisito o va acquisendo e che sono il rispetto e la tutela delle persone e della loro dignità, la parità

di esse, la loro responsabilizzazione e partecipazione non solo nella società civile ma ancor più nella comunità familiare che è la prima e più spontanea espressione della natura sociale dell'uomo.

Il concetto di comunità da noi sostenuto, che assorbe e supera i limiti di definizioni parziali della famiglia da altri sostenute, come quella di unità di affetti e sentimenti, di unità di lavoro, di unità economica, di incontro di generazioni, di stanza di compensazione di tensioni esterne, implica che la costituzione di una famiglia non può essere considerata un fatto di natura interpersonale, un affare privato fra due persone: diventa sempre più un fatto di rilevanza pubblica che interessa tutta la società, per cui la famiglia deve rappresentare essa stessa con i suoi problemi, le sue prerogative, il suo modo di essere, una comunità dialogante con il resto della società, con lo Stato e con gli altri pubblici poteri.

Certo, sotto questo aspetto la nostra riforma ha dei limiti e delle lacune che bisognerà quanto prima eliminare e colmare adeguando legislativamente sempre più incisivamente altri settori che interferiscono con la famiglia in sé considerata, come il settore fiscale, quello retributivo e previdenziale, quello scolastico, quello urbanistico, quello assistenziale in generale e dei consultori in particolare. Occorrerà dar corso sollecitamente all'istituzione del tribunale della famiglia per poter disporre di una magistratura adeguata, affinata, sensibile a questi problemi e ad una revisione delle norme penali che concernono i reati che riguardano la famiglia; e ciò per rendere concreti e reali gli effetti della riforma che non deve fermarsi ad enunciazioni di principio o restare, come è stato plasticamente detto in questo dibattito, una riforma di carta o sulla carta.

Ma con tutte le lacune ed i limiti denunciati essa certamente costituisce un importante punto di arrivo ed un più stimolante ed impegnativo punto di partenza che conferisce al legislatore il titolo di merito di essere riuscito ad interpretare il nuovo emerso nella società e su questo nuovo, e per il futuro, costruire qualche cosa di meglio: essa rappresenta un capitolo decisivo dell'evol-

zione della storia civile italiana e soprattutto un punto di riferimento in relazione all'opera che resta ancora da svolgere.

In altri termini coloro che hanno condiviso la riforma, chi non è rimasto vittima di posizioni strumentali o arretrate o di schematismi formali; chi mantiene un rapporto costante con le forze più vive e popolari della società; chi ha guardato non solo la realtà italiana ma anche quella di altre comunità nazionali; chi crede nella Costituzione; chi vuole credere che la famiglia in Italia costituisca ancora un forte valore; chi non può negare che c'è un nuovo modo di essere della donna nella società; chi ha constatato, anche all'interno delle proprie famiglie, che vi è un comportamento diverso delle componenti interne, che è fatto di partecipazione e di responsabilizzazione; chi coglie l'aumento, la crescita culturale e popolare del paese; chi vuole vincere ogni richiamo all'egoismo, ha registrato tali realtà e si è adoperato per incanalarle verso traguardi e prospettive di progresso tendenti al bene comune.

Dirò con Carraro che il nostro atteggiamento di fronte alla riforma non è nè polemico oltre misura nè trionfalistico oltre i limiti di una consapevole soddisfazione, sia per le soluzioni e i risultati raggiunti, sia per il metodo di lavoro e la larghissima convergenza di quasi tutti i Gruppi politici che la questione della famiglia italiana necessariamente comportava.

Si possono comprendere, certo, gli accenti più vibrati di maggiore convinzione e soddisfazione delle colleghe rappresentanti dei movimenti femminili, che soprattutto in Commissione ed anche in Aula sono state protagoniste non secondarie della riforma, sempre impegnate però sul problema generale e mai indulgendo a tesi meramente femministe.

Il nostro stato d'animo, il nostro atteggiamento di fronte a questa legge non è dunque trionfalistico, ma nemmeno ispirato al pessimismo o alle previsioni catastrofiche avanzate e sostenute da una parte politica di questa Assemblea, non so con quanta convinzione, con quanto opportunismo e con quanto impegno, certamente notevole, ma che andava rivolto a miglior causa.

Nelle nostre decisioni e nelle nostre scelte ci siamo lasciati guidare da un sano realismo, da una fedeltà non integralista ai principi e ci siamo mossi su questo terreno con estrema e particolare cautela, tenendo presente che si andava operando in un settore certamente critico e delicato perchè la norma incideva non tanto su interessi materiali quanto su momenti spirituali e oggettivi; bisognava operare secondo linee capaci di assecondare le potenzialità espansive dell'istituto familiare, la sua crescita morale e materiale, senza comprimerlo o mortificarlo negli schemi superati della vecchia legislazione, non più compatibile con i nuovi rapporti economici, con le nuove situazioni di libertà, con il dato acquisito di una spiccata rivendicazione di diritti delle varie componenti familiari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermiamo il voto favorevole della Democrazia cristiana sulla riforma del diritto di famiglia perchè essa esprime un giudizio di valore sul ruolo della famiglia stessa; conferma una sua concezione comunitaria, elabora una tutela di diritti delle sue componenti, esprime una normativa basata sulla parità dei coniugi e fondata su eguali responsabilità, dà un concetto più appropriato di autorità dei genitori intesa quale servizio dell'educare, istruire e mantenere i figli, dà il giusto riconoscimento alla posizione e alla emancipazione della donna proprio in questo anno 1975 in cui ricorre il trentennale della Resistenza, alla quale le donne parteciparono con tanto impegno e sacrificio, e che è l'anno del trentennale del voto alle donne e che coincide con l'anno della donna indetto dall'ONU.

Votiamo a favore della riforma perchè contiene una posizione equilibrata e giusta sulla filiazione naturale, sicchè non ne deriva una incrinatura della famiglia legittima, incrinatura che non nasce certo dal riconoscimento ma semmai da fatti anteriori a cui è estraneo il figlio. Votiamo, infine, perchè la legge contiene un messaggio di speranza e di ottimismo sul futuro della famiglia italiana. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente esprime la sua soddisfazione per essere giunti al voto sul diritto di famiglia. Non è stata una cosa facile, non è stata una cosa breve e la nostra soddisfazione non ci fa dimenticare le lungaggini e le molte difficoltà; lungaggini e difficoltà che depongono male — anche questo non lo vogliamo dimenticare — intorno alla sensibilità e alla conoscenza della realtà sociale del nostro paese da parte di alcuni settori del mondo politico; del nostro paese, il quale ancora oggi, mentre noi parliamo (perchè questo diritto non è ancora legge della Repubblica), in questo campo è retto da norme, elaborate in tempi — lo abbiamo detto tante volte — in cui si leggeva alla luce del lume a petrolio e ci si spostava in carrozza.

Dunque questo ultimo sforzo molto importante e che è costato sacrifici credo a tutte quante le parti politiche, anche dal punto di vista fisico, se mi consentite, da parte dei commissari della 2^a Commissione, questo ultimo sforzo — dicevo — della Commissione giustizia e del Senato ben si colloca nella comprensione della assoluta necessità di dare al nostro paese leggi diverse, leggi avanzate, leggi giuste.

C'è un'altra osservazione, onorevoli colleghi, che bisognerà tenere sempre presente: simili situazioni, cioè di leggi estremamente vecchie che reggono la stragrande maggioranza dei cittadini (perchè la famiglia è il nucleo fondamentale della società), sono in primo luogo pericolose perchè i cittadini si sentono estranei alla legge e la considerano così assurda da dovere non tenerne conto e, di conseguenza, pensano che ognuno si debba regolare come meglio crede.

Quando, infatti, certe norme vengono applicate alla lettera si danno addirittura casi paradossali. Ne consegue che la convinzione che le norme, civili o penali che siano, pos-

sano essere disattese — tanto non corrispondono alla realtà! — si diffonde sempre di più.

Credo che saremo tutti d'accordo nel considerare il diffondersi di questa convinzione uno dei mali del nostro paese. Ed è anche questa convinzione che determina il rischio del vero stacco tra il paese legale ed il paese reale, come si va dicendo; perchè questo stacco non è un qualcosa che riguarda le inesistenti maggioranze silenziose ma riguarda la maggioranza moderna laica e cattolica, al passo con i tempi, che ha votato in un certo modo al *referendum*, che è scesa in piazza per volere questa legge e che non può più tollerare certi ritardi culturali ed operativi (quando non brutalmente strumentali) su problemi drammaticamente vivi nelle coscienze e nelle necessità dei cittadini.

Questa osservazione, che è di carattere generale e vale per questa riforma ma che potrebbe valere e vale certamente per qualsiasi altra riforma importante, noi non la facciamo per far prediche e non la facciamo neanche per polemica retrospettiva ma perchè battono, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, alle nostre porte altri problemi. Avremo tra poco altre scadenze cui bisogna arrivare preparati, senza confidare su manovre, su mezzucci, su polemiche che spesso non sono ideologiche ma pseudo ideologiche.

Insomma, per ridurla in termini più semplici, noi dobbiamo sapere che non è più tollerabile in ogni campo che la nostra Repubblica sia retta da leggi fasciste ed in ogni caso vetuste. Noi dobbiamo sapere che là dove ci vuole la trasformazione e lo svecchiamento non possiamo perdere più tempo, pena veramente lo stacco tra opinione pubblica e mondo politico di cui parlavo poco fa.

E questa necessità di rinnovamento, questa fretta, signori, fretta di rinnovamento, bisogna che l'abbiamo tutti e tutti quanti insieme anche perchè, onorevoli colleghi, — è stato detto ed io lo ripeto ma con ferma convinzione — le grandi riforme sui diritti civili che regolano la convivenza della nostra comunità le debbono fare insieme le

forze politiche costituzionali del paese. E ciò non tanto, onorevoli colleghi, per i dati numerici della composizione delle Camere (sappiamo che bastano poi poche unità per dare risultati completamente diversi), ma perchè ce lo impone il concetto stesso di società pluralistica voluta dalla Costituzione. E scaturisce di qui la seconda ragione del nostro consenso, perchè questa legge, con la lentezza e con i recalcitramenti che sappiamo, l'abbiamo fatta insieme: forze di ispirazione diversa non ricercando compromessi o mezzucci di comodo ma ricercando e trovando accordi seri e meditati.

La terza ragione, onorevole Presidente, è una ragione di merito: questa legge ha come cardine l'uguaglianza dei cittadini e perciò riconosce la parità, l'uguale dignità, il diritto al rispetto per tutti i componenti della famiglia, non più — lo hanno detto or ora i colleghi — centro di patriarcali interessi economici ma espressione della volontà libera e consapevole di due persone. E proprio in funzione di questi principi abbiamo condotto alla Camera e qui, con particolare vigore, la battaglia per far scomparire il concetto di colpa nelle vertenze fra coniugi e per far scomparire ogni discriminazione nei confronti di chicchessia e massime nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.

In quarto luogo, onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli perchè crediamo che simili norme, non certo rivoluzionarie ma moderne, inserite nel complesso delle leggi italiane, non potranno che avere benefici effetti per le conseguenze dirette e immediate. Per citare alcuni casi, la scomparsa della potestà maritale, del marito come capo della famiglia, avrà ripercussioni nella normativa, per esempio, che regola le mutue contadine e le organizzazioni consortili; il sistema pensionistico non potrà restare invariato e lo stesso si dica del sistema fiscale di cui tanto si parla in questi giorni. Ma non solo effetti immediati, come diceva anche il senatore Coppola, ma pure effetti a più lunga scadenza perchè si creeranno, proprio per l'inserimento di queste norme nel complesso delle leggi italiane, contrasti e contraddizioni. Verranno in luce nuovi problemi, sca-

tureranno impulsi nuovi che costringeranno a risolvere positivamente sul piano legislativo e del costume questioni ancora aperte del nostro vivere civile.

Osservo marginalmente che se si vuole salvaguardare l'istituto della famiglia, che, non facciamoci illusioni, è assai discusso nel mondo e dalle nuove generazioni (e sia chiaro che questa discussione non è solamente in chiave di vizio o di deviazione e noi sbaglieremmo se chiudessimo gli occhi di fronte al dibattito che, ci piaccia o no, esiste), la via giusta è quella dell'adeguamento, del rinnovamento, della capacità di interpretare le tendenze evolutive del mondo attuale, di prevedere in tempo quali aiuti, quali sussidi, quali norme siano da attuare. Del resto il discorso, anche qui come prima, vale per tutti gli istituti che sono soggetti tutti alla usura del tempo.

E vengo all'ultima ragione del nostro consenso. Questa legge, come ma forse più di tante altre, proprio perchè fuori dalla dialettica politica quotidiana, è stata un vero e proprio testo sul quale si sono divise e qualificate, nelle varie gamme e intensità, forze progressiste, forze moderate, forze retrive. Il voto di oggi, secondo noi, significa che, sia pure attraverso una battaglia assai aspra, anche se non molto rumorosa, le forze retrive sono state battute. L'intento di quelle forze non riguarda certo la sola legge sul diritto di famiglia; esse vogliono, lo sappiamo, che tutto resti così com'è, con gli ordinamenti più ingiusti e più repressivi, nel disordine della legislazione, per dimostrare che le istituzioni repubblicane non funzionano, sono impari al compito e che dunque il cittadino non deve avere fiducia nè credere che la Repubblica e le sue democratiche istituzioni possano risolvere i suoi problemi.

Ebbene, onorevole Presidente, ogni volta che il Parlamento legifera nel modo giusto, corrispondente al sentire dei cittadini, è una sconfitta di quelle forze. E pare a noi della Sinistra indipendente che così sia oggi. Così come io credo che il Senato della Repubblica con il suo voto di oggi stia per dare un suo contributo molto importante all'anno

della donna che i colleghi hanno ricordato e che confido anche la nostra Repubblica, in tutte le sue componenti, voglia ricordare nel modo giusto, cioè non con celebrazioni ma con atti politici concreti. E questo nostro voto è appunto un atto politico concreto. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Averardi. Ne ha facoltà.

A V E R A R D I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo socialdemocratico voterà a favore del provvedimento in discussione perchè, come ha detto il senatore Branca nel corso della discussione generale, questa riforma ha investito i valori essenziali della società e le nuove norme rompono incrostazioni secolari e pongono il nostro paese al livello dei paesi più civili del mondo.

Abbiamo già detto nel corso del nostro intervento e ripetiamo che il provvedimento che stiamo per votare è il risultato di un lungo lavoro e di un'ampia discussione nella quale si sono confrontate due diverse e opposte concezioni della famiglia: quella religiosa, e in particolare cattolica, e quella moderna e laica. Pur non opponendo astrattamente, noi socialisti democratici, il laico al cattolico in quanto molti sono i cattolici che condividono l'orientamento laico, sottolineiamo tuttavia come, in opposizione alla concezione canonistica del matrimonio e della famiglia, la concezione laica — lo ripetiamo per l'ennesima volta — si fonda sul principio dell'eguaglianza dell'uomo e della donna, sui diritti della donna e su una visione non patrimoniale del matrimonio, in una accentuazione del momento dell'amore e della ricerca della felicità dei coniugi.

Abbiamo affermato e riaffermiamo che la concezione laica della famiglia comporta anche la battaglia per l'eliminazione di tutte le ingiustizie sociali che condizionano la possibilità di espansione della famiglia medesima e in particolare della donna e che in questa riforma si riflette il carattere sto-

rico dell'organizzazione familiare oggi esistente per cui vanno previsti momenti di ulteriore trasformazione e va rifiutata invece come noi rifiutiamo, anche se forse creiamo scandalo in quest'Aula, ogni concezione di diritto naturale che tenda a rendere assoluto un certo modello di famiglia.

Secondo la nostra parte politica il disegno di legge rappresenta un grande passo avanti nel processo di ammodernamento della società italiana che ben si inserisce nella linea in cui si sono posti la legge sul divorzio e il successivo *referendum* del 12 maggio e in cui si porrà, lo ripetiamo, la battaglia ugualmente indispensabile sul controllo dell'aborto. Giustamente attorno al disegno di legge in discussione si è creato un ampio margine di concorso di forze politiche laiche e cattoliche tutte ugualmente consapevoli del fatto che la riforma in esame non esaurisce il problema dell'adeguamento della legislazione matrimoniale al dettato costituzionale. E circa gli ultimi dubbi di costituzionalità che sono stati sollevati da alcuni studiosi, sottolineiamo ancora che ci troviamo di fronte alle posizioni preconcepite di una parte del mondo cattolico che non accetta questa riforma.

In realtà, invece, l'accordo di vasti gruppi politici sul disegno di legge in discussione si è verificato sulla base della sua aderenza ai principi fondamentali della Carta costituzionale la quale considera la famiglia come una società di persone che si costituisce con un atto di mutuo consenso di un uomo e di una donna. Ciò serve di per sé a far cadere ogni accusa di visione individualistica del matrimonio.

In ultimo vogliamo esprimere l'auspicio che questo impegno delle forze politiche di parti diverse non vada disperso perchè grosse ed impegnative battaglie occorrerà ancora affrontare con il contributo di tali forze, certi come siamo che la convergenza realizzata in questa sede potrà ancora realizzarsi attorno ad altri gravi problemi e ad altre importanti leggi di riforma. Senza alcun complesso nei confronti delle azioni di gruppi esasperatamente laicisti e radicalizzanti, ma anche, lasciatemelo dire, senza

cedimenti nei confronti di un'azione cloroformizzante condotta anche nel Parlamento dalla Democrazia cristiana e dal Partito comunista volta a far ignorare dal paese, così ci sembra, che ogni conquista, come questa grande conquista sul piano dei diritti civili, è frutto di un confronto basato su profonde convinzioni ideologiche, su differenti concezioni della vita, su differenze spesso laceranti, voteremo questo provvedimento, certi come siamo che esso è il punto di arrivo ma anche il punto di partenza di una battaglia laica, democratica che dobbiamo continuare secondo linee che trovano conferma nella realtà vivente del paese. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giglia Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per motivare il voto favorevole del Gruppo comunista mi limiterò ad alcune considerazioni sul significato che assume questa nuova tappa, che con il voto del Senato ci auguriamo sia preconclusiva, del diritto di famiglia ed anche su alcuni problemi chiamati in causa dal nuovo diritto di famiglia.

Mi sembra che il significato non solo di questo voto, ma anche del lungo lavoro che ci ha visti impegnati nella Commissione giustizia per elaborare il nuovo testo, è che si è ricomposta anche qui al Senato quella larghissima maggioranza a sostegno della riforma che già si era espressa per due volte alla Camera. Il valore qualitativo di questa maggioranza sta senza dubbio nel fatto che di essa fanno parte, come anche questa tornata conclusiva di dichiarazioni di voto dimostra, sia le forze che hanno grandi collegamenti con le masse popolari, sia quei rappresentanti dei partiti democratici e laici più aperti al nuovo. Non è superfluo sottolineare che il ricomporsi di questa larga maggioranza attorno alla riforma ha tanto maggior valore,

in quanto non si può davvero dire che essa fosse acquisita in partenza.

Il ritardo con cui perveniamo a questo voto è stato, come è noto, oggetto di molte polemiche; peccerei di omissione se sottacei le vicende politiche che hanno ostacolato il cammino di questa riforma. Non ritengo che gli ostacoli fondamentali, che abbiamo incontrato nel ricomporre quella che definivo una larghissima maggioranza a sostegno della riforma, siano stati prevalentemente ideologici: a ben guardare, sono stati essenzialmente e soprattutto ostacoli derivanti dalle vicende politiche. Non ritengo superfluo, oggi che la vicenda si è positivamente conclusa, e proprio per sottolinearne il valore, ricordare come senza dubbio ha pesato in modo frenante l'atteggiamento per lungo tempo incerto e oscillante del partito di maggioranza relativa, atteggiamento che, anche se non si è tradotto in una posizione ostile alla riforma, tuttavia per un lungo periodo di tempo ha dato spazio a posizioni ostili, anche le più retrive. E ciò tanto vero che quando finalmente ha prevalso nuovamente nella Democrazia cristiana, come già alla Camera, la linea tendente alla ricerca di un accordo, subito e anche rapidamente, negli ultimi mesi, è stato possibile pervenire a risultati che, al pari degli altri Gruppi dell'arco costituzionale, riteniamo molto positivi.

Quanto alle ragioni per le quali ha prevalso nella stessa Democrazia cristiana questa linea volta alla ricerca di un accordo, senza dubbio forte è stato il peso dell'opinione pubblica e di grande valore politico il fatto che forze femminili e non solo femminili — pensiamo, ad esempio, al movimento contadino — siano scese in campo con forme di lotta avanzate, per la prima volta, su un tema di questo genere. Certo la ragione della linea unitaria vincente non consiste solo in questi fatti, anche se determinanti; infatti all'interno del mondo cattolico e della stessa Democrazia cristiana si sono affermate in questa vicenda le forze anti integralistiche, le forze che vedono la difesa della famiglia non in termini di ripristino conservatore, ma di sviluppo ideale, politico e sociale.

Nè voglio sottacere che ha influito positivamente nell'ultima fase del dibattito svoltosi in Commissione il quadro politico generale. Non possiamo non citare le dichiarazioni rese dall'attuale Presidente del Consiglio relativamente al nuovo diritto di famiglia.

Il fatto stesso che con la costituzione del governo Moro abbia subito una battuta di arresto il partito della crisi e dell'avventura ha influito positivamente sulla riforma.

Quanto al contributo del nostro Gruppo, come è noto, al pari dei compagni socialisti abbiamo sostenuto il testo della Camera non nel senso di arroccarci in una pura e semplice difesa, ma nel senso che non abbiamo proposto emendamenti, essendo tuttavia pronti non solo ad accogliere tutte le proposte migliorative presentate dalla Democrazia cristiana e dall'onorevole Ministro, ma anche a cooperarvi. In questo senso abbiamo dato un contributo costruttivo; ma permettetemi di aggiungere, onorevoli colleghi, che costruttivo è stato anche il fatto che ci siamo opposti nettamente, e più volte, ad ogni soluzione involutiva. Così facendo abbiamo difeso un generale interesse del paese e del Parlamento. Il paese non avrebbe avuto indulgenze nei confronti di arretramenti di fondo rispetto alle conquiste già fatte con il testo della Camera. Proprio perchè non vi sono stati arretramenti, ma al contrario vi è stato uno sviluppo positivo della riforma nella elaborazione conclusiva del Senato, un voto come quello che oggi ci accingiamo a dare qualifica il Parlamento nella sua capacità di essere non solo specchio del paese, ma anche interprete della sua volontà di rinnovamento.

Molte attese circondano questa riforma per quello che essa dà: penso a quanti ogni giorno ci chiedono con ansia quando concluderemo il dibattito per poter dare il loro nome ai figli che hanno messo al mondo. Ma senza dubbio l'attesa va al di là dell'interesse diretto per le singole norme: l'attesa e l'interesse riguardano le implicazioni ideali, culturali e sociali della riforma. Certo le leggi che regolano la famiglia chiamano in causa l'assetto generale della società; e se una

intesa è stata possibile, ciò è avvenuto in quanto si è avuto occhio ai diritti e alla dignità della persona i quali hanno prevalso, nella generalità degli istituti che abbiamo approvato, su una vecchia visione patrimonialistica, su una impostazione individualistica e borghese dei rapporti familiari. A guardar bene di questo tipo erano le resistenze, di cui abbiamo avuta eco anche in quest'Aula.

Mi sembra che il segno innovatore della riforma consista in questa visione anti individualistica e anti patrimonialistica della famiglia e tale mi sembra il valore del prevalere nel mondo cattolico di posizioni non più mutate, come in passato, dalla ideologia che è alla base del codice napoleonico. Ma proprio per questo il discorso specifico sul diritto di famiglia si iscrive in un più ampio quadro politico e sociale. Certo non abbiamo mai fatta nostra l'accezione delle norme giuridiche attinenti alla famiglia come puri diritti formali. Molte delle norme che abbiamo approvato avranno un effetto che non esito a definire dirompente.

Se è vero ad esempio che per la parità non possiamo davvero dire che abbiamo compiuto innovazioni di avanguardia (per la parità ci siamo limitati a sancire nelle norme il nuovo livello della coscienza pubblica), per altri aspetti con le norme che abbiamo approvato — penso alle nuove norme sul disconoscimento di paternità, penso alle norme sul riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, penso alla norma importantissima relativa all'impresa familiare — abbiamo introdotto innovazioni legislative destinate ad incidere profondamente.

In generale, positivo mi sembra che il testo non faccia suo un determinato modello di famiglia, ma sia aperto a sviluppi positivi futuri, non solo giuridici, ma anche sociali.

Proprio per questo, consentitemi di concludere sottolineando che la riforma postula e reclama una riconsiderazione complessiva di tutte le norme e gli istituti che sono coinvolti dalla trattazione del problema della famiglia.

E di questi giorni la drammatica vicenda del giovane agente di pubblica sicurezza Giuseppe Marchisella e della sua compagna, che adesso si trova a dover piangere la sua perdita senza neppure poter risultare di fronte alla legge del nostro Stato quale in realtà essa è, cioè la vedova dell'agente caduto. Oggi che parliamo di famiglia, assumiamo lo impegno (e chiediamo un simile impegno ai colleghi delle altre forze politiche e democratiche e al Governo) perchè quanto meno si ponga mano ad una misura riparatrice nei confronti di questa donna e si colga dalla vicenda dolorosa e tragica ragione per affondare il bisturi in vecchi regolamenti quali quelli che riguardano appunto i divieti matrimoniali per gli agenti dell'ordine pubblico.

Come già ricordava la collega Carettoni, la riforma ripropone in modo non più eludibile rivendicazioni antiche e nuove del movimento di emancipazione femminile: dalla riforma del cumulo fiscale, oggi molto discussa, alla reversibilità della pensione, alla vergognosa discriminazione tra figli legittimi e illegittimi che tuttora esiste nelle nostre norme assistenziali. In una parola questa riforma ci richiama ad una esigenza di rinnovamento dell'intera società.

Anche noi, al pari di altri colleghi che l'hanno detto, non vogliamo mitizzare le norme che ci accingiamo ad approvare. Non vogliamo farlo perchè queste norme hanno senza dubbio una portata innovatrice diversa a seconda dell'indirizzo generale, economico, politico e sociale in cui si collocano. Certo è differente che il rafforzamento dei diritti dei singoli nella famiglia che abbiamo operato con questa riforma venga visto come puro fatto interno ai rapporti familiari, ovvero che venga considerato come una nuova leva per abbattere nella società vecchie e nuove discriminazioni quali il ruolo precostituito della donna, lo sfruttamento del lavoro non riconosciuto, l'emarginazione dei bambini e degli anziani.

E per questo che vorrei qui ribadire quanto nell'estate scorsa affermò il segretario del nostro partito Berlinguer, quando disse che, a ben guardare, la politica per la famiglia sta nella politica per tutta la società. Ebbene

la lotta di noi comunisti perchè il nuovo diritto di famiglia dispieghi tutte le sue potenzialità positive è lotta per i nuovi indirizzi economici, politici e sociali di cui il nostro paese ha bisogno, e con urgenza. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).*

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto del Gruppo liberale sul disegno di legge di riforma del diritto di famiglia desidero anzitutto rinnovare la espressione del nostro vivo ringraziamento per l'impegno del Parlamento e del Governo nello studio di un progetto meglio adeguato alle necessità presenti. In modo particolare tale apprezzamento si rivolge allo sforzo compiuto dal Senato. Senza minimamente sottovalutare i lunghi studi e dibattiti che si sono svolti nell'altro ramo del Parlamento, è realtà obiettiva che soltanto qui, in Senato, si è avuta una discussione completa in tutte le sedi, nelle Commissioni e nell'Aula, con un naturale approfondimento delle molte e gravi questioni connesse al disegno di legge ed anche con la conseguente consapevolezza delle sue difficoltà.

Dobbiamo dunque ringraziare in modo particolare coloro che furono i protagonisti e gli animatori dell'ampia discussione in Commissione, dal presidente Viviani al relatore Agrimi, ai senatori Carraro e Coppola, ai rappresentanti delle varie parti politiche che hanno portato al dibattito il contributo della loro esperienza.

Noi pure abbiamo seguito il lavoro con appassionata attenzione e ne sono prova i molti emendamenti da noi presentati in Commissione e in Aula, dovuti per la maggior parte alla finezza giuridica del collega Arena, il quale ha potuto così contribuire al perfezionamento del testo dal punto di vista della chiarezza e della tecnica legislativa, non altrettanto purtroppo per quanto attiene ad alcune impostazioni di fondo. Ma anche gli emendamenti introdotti hanno la loro

importanza e varranno forse in avvenire ad evitare incertezze di interpretazione in sede contenziosa.

Riconosciuto ciò, dobbiamo anche aggiungere il nostro consenso agli indirizzi ai quali tende in linea generale il disegno di legge: attuare da un lato l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i soli limiti necessari a garantire l'unità della famiglia, assicurare dall'altro ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica, patrimoniale e sociale compatibile con i diritti della famiglia legittima.

Senonchè il modo con cui sono state risolte alcune tra le principali questioni che si dovevano affrontare nell'ambito di quell'indirizzo generale, la non sicura osservanza delle norme dettate dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, lo spirito a nostro avviso troppo indulgente e quasi lassista che informa tutto il disegno di legge e che sembra a volte, nel desiderio di ben fare, andare oltre i limiti sopraricordati verso quel meglio che, come dice la sapienza popolare, è nemico del bene, ci rendono perplessi circa la bontà di un provvedimento, pure elaborato con il più serio e coscienzioso impegno.

Nel mettere mano a questa delicata materia si è ritenuto necessario, quale impostazione generale della riforma, abbandonare le posizioni, in verità troppo severe e rigide, del vigente codice civile, come pure del codice liberale del 1865, in questa parte non molto discordanti e dare ai rapporti familiari, a quelli riguardanti il matrimonio, come a quelli riguardanti la filiazione, una veste diversa e nuova e, come si dice, moderna. Ne è derivata sul piano formale tutta una serie di enunciazioni, di modifiche e di soppressioni rispetto al codice vigente sulle quali non mi soffermo se non per metterne in evidenza il carattere emblematico: così la scomparsa nell'articolo 147 del vecchio codice dell'obbligo dei genitori di educare i figli secondo i principi della morale o la modifica dell'antico precetto mosaico, che le faceva suggestivo riscontro all'articolo 315, dispensando i figli dall'obbligo di onorare e rispettare i genitori; ma in questo caso l'Assemblea ha per fortuna ristabilito il testo.

Ma si tratta di affermazioni di principio sprovviste, come è naturale, di potere cogente e di sanzione e che come tali si sarebbero potute omettere in una legge. Dal momento che c'erano mi chiedo però se era questo il momento più opportuno per cancellarle.

Gli aspetti veramente importanti sono altri e riguardano il matrimonio nei rapporti personali e matrimoniali e la filiazione in particolare per i figli nati fuori dal matrimonio. Sul primo punto, l'uguaglianza dei coniugi e l'unità della famiglia, l'alternativa ormai era fra una cattiva scelta, quella operata dalla Camera, e una non scelta, quella operata dal Senato. Non credo, se si vuole intendere in modo meccanicistico il principio dell'assoluta uguaglianza, che esista una terza via. La soluzione adottata dalla Camera prevedeva il ricorso al giudice in caso di disaccordo tra i coniugi e il suo intervento per suggerire, comporre e se del caso per decidere: soluzione troppo brutale a nostro gusto e foriera anch'essa di imminente separazione, ma almeno risolutiva, non certo tale da salvare l'unità della famiglia, ma tale da realizzare un certo impegno nel tentativo di salvarla. Il nostro disegno di legge abbandona i coniugi al loro disaccordo con l'aggravante del tentativo inutilmente esperito avanti al giudice, essendo del tutto irrealistica l'ipotesi che entrambi i coniugi accettino di rimettersi alla sua decisione.

Fra unità e autonomia il disegno di legge questa volta sceglie l'autonomia e cioè considera l'unione coniugale come un legame rimesso ad un rinnovato e costante consenso anche in ordine a quelle divergenze minori, a quelle difficoltà transeunti che si riscontrano durante il corso della vita in ogni matrimonio, anche nel più felice.

Noi pensiamo che, se — come vuole la Costituzione — la legge deve difendere la continuità del vincolo e l'unità della famiglia, la soluzione più saggia per raggiungere una equilibrata intesa sarebbe di far ancora credito agli affetti e ai sentimenti dei coniugi, al loro senso della responsabilità e del dovere, tenendo ben lontano l'intervento di un terzo — poichè anche il giudice è tale — che, impotente a risolverli, finirebbe con la sua ingerenza per esasperare i contrasti e

maggiormente compromettere l'unità familiare.

Profondo rivolgimento vi è nella legge anche per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra coniugi. Il codice attualmente in vigore ammetteva sia il regime di separazione che quello di comunione dei beni; altrettanto fa il presente disegno di legge. Ma, mentre imperando il primo il regime di separazione era la regola e quello di comunione l'eccezione, rimessa ad un atto di volontà dei coniugi, d'ora innanzi sarà il contrario: la comunione sarà la regola e la separazione la eccezione, ammessa solo a seguito di manifesta volontà dei coniugi.

Ho già avuto occasione, in sede di discussione generale, di parlare sull'argomento, illustrando gli inconvenienti che possono derivarne, e non è necessario indugiarmi ora. Devo tuttavia ringraziare relatore e Governo per avere sostanzialmente accolto il nostro emendamento di cui all'articolo 219, norma transitoria, per il quale le famiglie già ora costituite conservano il proprio regime patrimoniale per i beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Anche più gravi sono i nostri dubbi circa il trattamento che la legge riserva ai figli naturali, sia quelli nati da unioni libere di genitori non legati da matrimonio, sia quelli nati da genitori sposati con terze persone, in violazione di quell'obbligo di fedeltà che sussiste anche nella nuova legge. Non devono, è vero, i figli sopportare le conseguenze degli errori e delle colpe dei genitori; ma il disegno di legge spinge all'estremo l'indifferenza di fronte alle unioni legittime e illegittime, riservando a tutte sostanziale e direi totale parità di trattamento.

È stato qui detto e sostenuto che la famiglia legittima rimarrebbe pur sempre difesa ed anzi privilegiata. Francamente non vedo, secondo il testo del disegno di legge, dove e come tale privilegio si manifesti e quali siano le norme che garantiscono alla famiglia legittima una situazione non dirò privilegiata e nemmeno migliore, ma comunque diversa, salvo il divieto, che sarebbe però ovvio, di imporre fra le pareti domestiche la presenza del figlio naturale senza il consenso del coniuge e dei figli legittimi.

La Costituzione, all'articolo 30, richiede che la tutela assicurata ai figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima e, nell'ultimo comma dello stesso articolo, prevede che la legge detti norme e limiti per la ricerca della paternità.

Su queste preoccupazioni di ordine costituzionale non siamo stati rassicurati in nessun modo. A nostro avviso è quanto meno opinabile che il precetto costituzionale sia stato osservato, di fronte alla sostanziale parificazione, anche in sede successoria, dei figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi, mentre la pratica soppressione dei limiti posti al riconoscimento della paternità condurrà ad un aumento non prevedibile del numero dei figli nati fuori del matrimonio e riconoscibili. Condurrà paradossalmente allo stesso risultato anche in un caso opposto e in verità sconcertante: intendo la disposizione dell'articolo 91 che dà alla moglie infedele l'azione per togliere al proprio figlio, nato in costanza di matrimonio, la qualità di figlio legittimo disconoscendo la paternità del marito. Qui mi sembra che veramente si sia oltrepassato, e di molto, il segno.

Onorevoli colleghi, ho rapidamente ricordato le nostre perplessità, le nostre riserve, già ampiamente manifestate nel corso della discussione generale. Questo disegno di legge, che giunge all'Aula dopo un lungo e travagliato iter, nel corso del quale è stato profondamente trasformato rispetto al testo originario, è certamente fra i più importanti e delicati, perchè può incidere fortemente sulla struttura della famiglia italiana.

Si dice — e l'abbiamo sentito ripetere anche poco fa — che l'applicazione di questa legge, lungi dal presentare pericoli per l'istituto familiare, si risolverà in un rafforzamento della famiglia in quanto eliminerà antiche ingiustizie e porrà a disposizione di essa strumenti più validi, più moderni, più consoni allo spirito dei tempi. Questo discorso circa lo spirito dei tempi merita un breve commento. Certo, lo sappiamo tutti, la vita è cambiamento, la vita è movimento. Si modifica il modo di pensare ed il modo di sentire, si innovano i costumi, si dissacrano valori ritenuti perenni; è pur necessario che a

tali mutamenti si adeguino le leggi. Ma bisogna guardarsi dal confondere quanto vi può essere di caduco, di transeunte, con quanto vi è e vi deve essere di perenne. Vi sono dei valori ideali irrinunciabili in ogni tempo ed in ogni luogo e vi sono delle istituzioni irrinunciabili anch'esse perchè sono l'indispensabile sostegno di quei valori. Tra queste per noi è la famiglia, il tessuto naturale di ogni società libera, di ogni società moralmente sana. Grazie ad essa, presente fin dalle origini, è stato possibile percorrere il lungo, doloroso, difficile cammino della civiltà umana. « Dal dì che nozze e tribunali ed are diedero alle umane belve esser pietose » di se stesse e d'altrui, diceva il poeta. Arricchiamo dunque la nostra civiltà, portiamola verso livelli più alti e verso traguardi più lontani, ma non invertiamo la rotta, non esponiamoci al pericolo di percorrere il cammino a ritroso, solo per seguire l'astratto spirito dei tempi, per assecondare quello che è, o forse soltanto sembra essere, una mutata coscienza sociale, un nuovo diffuso modo di sentire. Dico « sembra » perchè anche qui è bene non scambiare i clamori di minoranze attive e a volte prepotenti con quello che può essere il profondo e difficilmente sondabile sentimento di un popolo.

Sta alla classe politica, a tutte le classi politiche, anche a questa nostra, di cui si dice tanto male, farsi interprete della volontà popolare, ma anche indirizzarla, guidarla, illuminarla e, occorrendo, cercare di correggerla, senza di che non sarebbe degna del proprio nome e tradirebbe il proprio mandato.

Sono problemi, sono, vorrei dire, angosce che l'esame della presente legge indubbiamente pone. Noi ci auguriamo che avvenga così come dicono i fautori della legge, ci auguriamo che essa rappresenti veramente un'opera di giustizia e valga al tempo stesso a dare una nuova validità alla famiglia italiana, ad inserirla rinnovata nel mondo di oggi.

Purtroppo non ne siamo affatto sicuri e questa nostra incertezza che non intende rinnegare quello che appare e certamente è pur sempre un generoso e nobile sforzo, ma ci richiama, in pari tempo, duramente al nostro senso di responsabilità, si tradurrà per noi nel solo modo che ci è parlamentarmen-

te consentito e cioè nell'astensione dal voto. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marianì. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi abbiamo indubbiamente collaborato come tutti gli altri Gruppi alla formazione di questo testo che ha rappresentato un enorme miglioramento anche dal nostro punto di vista al testo licenziato dalla Camera forse affrettatamente. Ma molte nostre perplessità sono rimaste e per questo non potremo dare voto favorevole alla riforma del diritto di famiglia anche se in gran parte è stata frutto della nostra collaborazione e della nostra fatica. Ci duole dover avanzare queste riserve e dover quindi votare contro questo disegno di legge perchè avremmo voluto introdurre quei miglioramenti che ritenevamo indispensabili, mentre vi è stato un rifiuto alla meditazione su taluni punti che noi riteniamo valesse la pena di guardare più attentamente.

Noi riteniamo perciò che questa riforma abbia conservato l'originaria caratteristica, e cioè una *ratio* contrattuale ed individualistica con effetti esasperatamente demagogici in alcuni punti che erano stati introdotti dall'altro ramo del Parlamento, perchè i miglioramenti conseguiti in Senato sono innestati in una intelaiatura ancorata ad inaccettabili principi materialistici ed incidenti in senso negativo sull'unitarietà, sull'esistenza e sullo stesso istituto della famiglia.

Vengono soddisfatte certe istanze della nuova società, ma vengono travalicati i limiti costituzionali giuridici e morali che sono posti nel nostro ordinamento a garanzia della saldezza e dell'unità della famiglia.

Ho già avuto occasione di leggere nel mio intervento, in sede di discussione generale, ciò che dissero gli uomini politici più qualificati alla Costituente contro quest'assoluta parità dei coniugi nell'ambito della famiglia. Mi basterà ricordare le testuali parole dette da Calamandrei. Siccome ho sentito parlare di freni di carattere fascista — non so poi chi li abbia qui introdotti questi freni — faccio presente che l'onorevole Calamandrei

disse queste testuali parole: « Sotto l'aspetto giuridico il nostro diritto vigente che nessuno, io sappia, vuole cambiare, non è basato sull'eguaglianza giuridica dei coniugi, perchè il capo della famiglia è il marito; è lui che dà il cognome alla moglie e ai figli. È lui che stabilisce il domicilio della famiglia, e la moglie è obbligata a seguirlo e non viceversa. E questa disuguaglianza giuridica dei coniugi è un'esigenza di quella unità della famiglia; ché questa società, per poter vivere, ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona. Si potrebbe cambiare questo sistema e stabilire che capo della famiglia sia la moglie, che essa dia il cognome ai figli e stabilisca il domicilio e che il marito sia obbligato a seguire la moglie e che ad essa spetti la patria potestà sui figli; sarebbe un altro sistema. Ma che tra questi due sistemi se ne possa scegliere uno intermedio, che dia a tutti e due i coniugi l'assoluta parità giuridica, questo non esiste; e per ora non mi pare che la scelta tradizionale che è stata fatta nel nostro diritto si debba cambiare. Quindi l'articolo in questa parte non risponde a verità e non va accettato ».

A seguito di quest'intervento dell'onorevole Calamandrei fu variato l'articolo 29 proprio per aderire a questa tesi cui si associano anche l'onorevole Orlando, l'onorevole Nitti, l'onorevole Molè e coloro che in quel momento davano vita ad interventi più appropriati in seno anche alla Commissione dei 75. Era scritto nel precedente testo che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e lo Stato ne tutela l'indissolubilità, perchè si voleva inserire nella Costituzione anche l'indissolubilità. Fu abbandonata la questione dell'indissolubilità, ma si aggiunse alle parole: « eguaglianza morale e giuridica dei coniugi » la frase: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare », e proprio su questo testo furono tutti d'accordo appunto perchè venisse conservato un capo della famiglia.

E noi abbiamo distrutto questa tradizione. Io non so se quando si parla di ansia del nuovo, di necessità di ammodernare, sia sempre necessario voler travolgere quelle tradizioni che hanno resistito per secoli. Sia-

mo d'accordo che la civiltà dei consumi, i mezzi di trasporto, il fatto che il mondo si è rimpicciolito, il fatto che si vive sulla strada e non si vive più in casa, anche per quanto riguarda i figli, rappresentano qualche cosa di nuovo. Ma vorrei dire che, proprio perchè l'occasione di stare insieme dei membri della famiglia non è più così frequente e normale come era prima, avremmo dovuto cercare di stringere questi legami almeno sotto il profilo giuridico, in modo che fosse possibile invocare la legge per impedire lo sfaldamento delle famiglie. Vorrei dire che la tragica dissoluzione non è rappresentata tanto dai coniugi che si dividono, ma è rappresentata dai figli che se ne vanno, non appena acquisiscono una personalità. Su questo punto l'intervento della Commissione è stato per lo meno prudente perchè, all'articolo 315, pur avendo tolto la parola: « onorare », ha stabilito l'obbligo reciproco del mantenimento tra figli e genitori.

Ciò che fa meditare è anche l'abbandono di certe forme. La forma non è soltanto qualcosa di superficiale: molte volte la forma invita a meditare e costringe a un determinato ragionamento, per cui si pensa che, se la tradizione ha voluto che si osservassero certe forme, poteva esservi una ragione sostanziale che lo esigesse.

Non si è voluto, ad esempio, conservare la norma secondo cui il cognome del marito precede quello della moglie. Ma insomma, la famiglia come si individua? In Inghilterra e in America dicono: *Mr. and Mrs.* Pazienza, in Francia dicono: *Monsieur et Madame* Nencioni; il cognome del marito serve all'individuazione; e non si può dire che, sotto il profilo delle leggi sulla famiglia, siano nazioni più tradizionaliste di noi, tutt'altro. Si è voluto dunque per un capriccio stroncare quella che era la tradizione del nostro costume e delle nostre leggi. Ora, questo volersi ribellare alle tradizioni mi pare che sia un errore. Sappiamo che in Inghilterra la licenza dei cittadini è diventata notevole: si può dire che la vita di ogni giorno, specie nella gioventù, va sempre più liberalizzandosi, fino a giungere, potrei dire, al libertinaggio. Eppure le leggi non vengono cambiate; si rispettano le tradizioni che si sono formate attraverso i secoli perchè un richiamo a que-

ste tradizioni e alle leggi può essere domani necessario in caso di pericolo, in caso di necessità sociale, di richiamo alla solidarietà nazionale. Se allentiamo il rigore di certe leggi, non avremo più nessuno strumento per richiamare alla severità di certi costumi.

Desidero fare anche alcune osservazioni di carattere tecnico-giuridico che ci inducono a non votare favorevolmente. Ad esempio, per quanto riguarda l'annullamento del matrimonio per simulazione, non è prevista una giusta causa. Due nubendi, infatti, possono mettersi d'accordo e dichiarare davanti ad un notaio che il loro matrimonio sarà simulato. Perchè non si è voluto introdurre il principio della giusta causa, ammettendo cioè il ricorso a questo procedimento per motivi gravi di ordine sociale e morale? L'invito che avevamo avanzato in questo senso non è stato accolto.

Anche per quanto concerne l'intervento del giudice, senza ripetere cose già dette, osserverò che molte volte esso può turbare una possibilità di recupero dell'affetto reciproco dei coniugi, perchè con l'intervento di una terza persona certe situazioni possono aggravarsi soprattutto dal punto di vista psicologico.

Vi è poi la questione della comunione legale. Come giustamente ha detto il senatore Bergamasco, non si capisce perchè si è voluto imporre un istituto che, pur essendo già nel codice, era utilizzato solo in minima parte dalla popolazione italiana. Per di più, attraverso le norme transitorie, si è voluto rendere obbligatorio questo regime anche per i matrimoni già costituiti sia pure per i beni acquistati in costanza del matrimonio, a meno che uno dei coniugi non si rechi presso un notaio entro due anni per dichiarare che intende continuare nel regime patrimoniale precedente, come ad esempio quello della separazione dei beni. Normalmente è per le innovazioni che si richiede un atto di volontà da parte del cittadino mentre in questo caso è necessaria l'iniziativa del singolo se esso vuole conservare la situazione preesistente. Questo mi sembra un errore anche dal punto di vista psicologico. Comunque in questo caso si adotta un sistema inverso a quello di regola seguito per le norme transitorie di una legge.

Inoltre, vi sarà la possibilità, così vibratamente condannata dall'illustre collega senatore Bettiol, di promuovere da parte della madre azione per il disconoscimento del proprio figlio nei confronti del marito padre presunto, il che, come diceva giustamente il senatore Bettiol, deve ripugnare non tanto ad una coscienza cattolica quanto alla coscienza dell'uomo come tale che non può ammettere che una donna pretenda di avere una sentenza da cui risulti che è adultera per il disconoscimento del figlio nei confronti del marito. Anche perchè questo può essere frutto di una vendetta, di un livore della moglie nei confronti del marito separato o no, probabilmente separato, dopo anni durante i quali il marito può avere nutrito grande affetto verso quello che riteneva suo figlio. Nel comma precedente di quest'articolo, si dice poi che la moglie non può testimoniare, se l'azione è introdotta dal figlio diventato maggiorenne o da altri, nell'azione di disconoscimento della paternità. E poi si dà la possibilità di condurre tutta la causa alla stessa moglie alla quale non si è voluto dare attendibilità come testimone. Mi pare che questa sia una norma veramente aberrante e sono grato al senatore Bettiol di aver reagito con tanto vigore in quest'Aula contro tale norma.

P R E S I D E N T E . Senatore Mariani, la prego di concludere.

M A R I A N I . Ho finito, signor Presidente. Debbo fare ancora una considerazione sulle successioni. Mi pare che nella legge, quando si è creato il nuovo istituto della successione come erede, non più come usufruttuaria, della moglie che riceve così una quota della proprietà, non sia stata fatta differenza tra la moglie che vive in regime di comunione legale e la moglie che invece vive in regime di separazione dei beni. Ed allora, se vi è comunione legale, la moglie, oltre alla propria metà dell'eredità, se ha un solo figlio, riceve anche l'altra parte che le compete come erede, nonostante la comunione legale per la quale è già intestata a lei la metà dei beni. Mi pare che questa sia una questione di un certo rilievo che lascia perplessi.

Concludo osservando che con il sistema dell'intervento del giudice si creano troppe occasioni di lite perchè l'intervento del giudice può essere richiesto per i motivi più banali. Non si è stabilito per quale ragione si debba andare dal giudice, poichè ciò può avvenire quando vi è dissenso in una qualsiasi determinazione. E questo modo troppo vago di indicare questa facoltà dei coniugi mi pare che sia fonte notevole di liti e rappresenti anche una remora alla possibilità di ravvivare quell'affetto che fa sempre superare i litigi, che spesso vengono dimenticati, ma che non si dimenticheranno se si ricorrerà a terze persone.

Queste sono le ragioni per le quali voteremo contro il disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, posso dire che il nostro voto favorevole è convinto, anche se non trionfalistico: è un voto convinto perchè, dopo lunga attesa e non meno lungo travaglio, si innova dove era necessario innovare in una parte della nostra legislazione civile, che attiene ai rapporti fondamentali (dal matrimonio alla filiazione) della famiglia, così come è definita nella Costituzione.

Circa questo travaglio, non ricorderò gli sforzi di una o di un'altra delle organizzazioni democratiche, nè le elaborazioni dottrinali del nostro settore laico le cui radici risalgono al tempo dell'unità nazionale: voglio invece ricordare lo sforzo compiuto in almeno tre legislature — la quarta, la quinta e questa — dai parlamentari repubblicani, se è vero che il progetto per la riforma del diritto di famiglia si deve ad un Guardasigilli repubblicano e che la prima ripresa di questo progetto, dopo la conclusione della legislatura in cui era stato portato in Aula, si deve ai colleghi repubblicani della Camera.

Questo sarebbe uno sterile ricordo se non volessimo sottolineare che tra le varie opinioni e tendenze, che si sono affrontate in questa elaborazione, noi repubblicani abbiamo propugnato con coerenza e fedeltà prin-

cipi di fondamentale importanza, attinenti ad una concezione civile, laica ed etica della vita. Anche se qua e là avremmo preferito una formulazione migliore od una soluzione più conforme ai nostri orientamenti, riteniamo valida l'attuale riforma e auspichiamo intorno ad essa un giudizio positivo non solo nell'opinione pubblica di oggi ma anche in quella futura.

Spesso, quando approviamo una legge, vi è soddisfazione per il lavoro compiuto, ma ci si domanda anche quali incognite si presenteranno nella sua pratica attuazione. In questo caso, la soddisfazione per il lavoro compiuto riguarda la dimostrata capacità del Senato e del Parlamento nel suo complesso di affrontare seriamente delle riforme, per avere attuato, tra Commissione ed Aula, un'elaborazione legislativa, che sarebbe sembrato arduo solo impostare e concepire.

Due mi sembrano ora le constatazioni fondamentali: in questa riforma tra un insieme di concezioni troppo avveniristiche e forse avventuristiche, spesso ispirate alla contestazione strisciante od aperta del nostro tempo, e la più comoda tendenza al *quieta non movere*, è prevalsa una soluzione di equilibrio, che dà soprattutto credito, a nostro avviso, alla realtà di un costume che si va rapidamente trasformando, nonchè a rapporti sociali che dovranno trarre dalle riserve di buon senso e di antica civiltà degli italiani la loro possibilità di vivere e di affermarsi. Seconda constatazione è che in sostanza si è raggiunto l'equilibrio tra una concezione di eccessiva invadenza dello Stato nella famiglia, sia pure sotto la forma del magistrato che dirime i conflitti — come va a risultare dalle norme del codice civile — e una concezione troppo ancorata all'individualismo e alla concezione privatistica dell'antico codice. E se talvolta il magistrato può sembrare che adotti un provvedimento non impugnabile, ci si può domandare come questo provvedimento non impugnabile possa essere configurato nel nostro ordinamento. E se talvolta vi è il magistrato che sembra quasi un consulente ad alto livello, per superare la discordia e le ragioni del mancato consenso e del mancato assiduo incontro delle volontà nella società familiare, vi è in sostanza una linea di condotta ri-

solutiva, una linea di equilibrio che è merito della Commissione aver trovato e dell'Assemblea aver sanzionato con il suo voto.

Quindi, concluderemo questa sera il dibattito con la consapevolezza di aver servito le ragioni di civiltà del nostro paese. Lo concluderemo con una prospettiva verso l'avvenire di questo popolo in grandissime difficoltà, molto spesso travagliato da un malessere che non riesce ad esprimersi adeguatamente, ma sensibilissimo alle esigenze di progresso civile e alle grandi questioni morali.

Abbiamo una fiducia assoluta nelle riserve morali del popolo italiano. E lasciatemi sperare, nel momento in cui guardiamo ai figli, protagonisti *in fieri*, che le nuove generazioni, ansiose di libertà ma anche di giustizia sociale e di stabilità civile, non condanneranno i legislatori del 1975. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 550 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Pertanto i disegni di legge nn. 41 e 1595 restano assorbiti.

Onorevoli colleghi, dopo la significativa votazione desidero rivolgere un vivo ringraziamento per l'intensa attività svolta alla Commissione giustizia, al presidente Viviani, al relatore Agrimi, ringraziamento che estendo a tutti coloro che si sono impegnati con

tanta passione giuridica e politica nell'approfondimento di una materia così delicata.

Si può dire che la vicenda del diritto di famiglia, dopo tante polemiche, spesso ingiuste, si conclude per noi a lieto fine. Nei giorni scorsi delegazioni dei movimenti femminili largamente rappresentativi sono venute in Senato per esprimere la loro soddisfazione per il testo elaborato. Anche uno studioso che in passato si era mostrato critico verso il lavoro in corso proprio ieri ha scritto che la riforma, a nove anni dalla presentazione del primo progetto, appare migliore del previsto.

A questo punto l'augurio è che le norme esaminate con tanta attenzione, con tanto amore, direi, una volta definitivamente approvate, possano irrobustire le famiglie italiane, metterle al passo con i tempi, aiutarle a superare meglio difficoltà e crisi. (*Vivissimi applausi*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, da questa tribuna, ritorno, dopo il 17 marzo 1967, a riprendere la parola sulla problematica dei dipendenti di quello che, con termine metagiuridico, certo non tecnico nè appropriato, viene indicato come il parastato:

brutta parola di oscuro significato tecnico, scientifico e letterario. Dico dal 1967 perchè anche allora si combattè una battaglia durissima, che era originata dal fatto che i dipendenti del parastato appartengono a quella categoria di sacrificati zelanti e onesti lavoratori, in settori delicatissimi della pub-

blica amministrazione, intesa in senso lato, che ogni qual volta debbono far valere i loro diritti trovano il Governo disertore, assente o incapace di risolvere il benchè minimo problema, non per incapacità soggettiva dei componenti la coalizione, ma perchè molto probabilmente nel caso dei dipendenti del parastato il numero non arriva a fare la forza.

Guardate l'esempio limite e quindi vergognoso dei combattenti: il Governo accantona sempre i problemi che riguardano delle categorie che non possono mobilitare centinaia di migliaia di dipendenti che possano bussare in modo efficace alla porta di coloro che, lungi dal governare attraverso la soluzione dei problemi che interessano la comunità nazionale dei lavoratori in genere, cedono sempre demagogicamente, al di fuori del ragionamento, al di fuori dell'onestà insita in un ragionamento di politica economica salariale, relativa ai rapporti di lavoro.

Ricordo che allora si combatteva sull'esistenza o meno della famosa legge n. 722 del 21 novembre 1945, contenente quella norma anche oggi richiamata e rivendicata, che pone una differenza del 20 per cento tra i livelli retributivi — dice il relatore — difficilmente accettabili, dei dipendenti dello Stato e quelli dei dipendenti di quello che, con quella brutta parola, si chiama il « parastato ». E sostenemmo allora che questa legge non esiste nel nostro ordinamento giuridico: sostenemmo allora che a ben guardare, in una analisi anche approfondita della dinamica legislativa, dalla Costituzione di Salerno alla Costituzione della Repubblica, questa legge pur se è tuttora efficace, con un'efficacia attenuata, lontana nel tempo e nello spazio e negli eventi economici e negli eventi sociali, non ha avuto il riconoscimento dalle leggi che si sono succedute; legge che non è stata ritenuta efficace, come tutte le altre leggi che sono state elencate nella norma che le ha richiamate in vigore dopo il 1945.

Allora si trattava di una questione di importanza vitale e la categoria si rifà viva a distanza di sette anni, ancora una volta sotto l'assillo non tanto della regolamentazione nuova, originale o meno, del rapporto di dipendenza unitamente alla volontà politica

espressa di accantonare gli enti diventati ormai inutili, inefficaci, scoloriti senza nessuna incidenza nella realtà effettuale, non tanto perchè, di fronte al numero degli enti, il relatore, lungi dal farne un'elencazione o una indicazione di numero, ha ripetuto quanto disse un Presidente del Consiglio: « non siamo riusciti a sapere quanti sono! ». E quando la Corte dei conti sollecitava il Governo a presentare degli elenchi, il Governo mandava degli elenchi parziali dicendo: il Governo non è in grado finora di far conoscere il numero degli enti, il numero degli enti pubblici, il numero degli enti pubblici economici che, da questa disciplina, sono esclusi.

Sembra una favola ed è una realtà. E ve ne è anche nella relazione del nostro acuto zelante ma sfortunato relatore; sfortunato perchè si trova a dover difendere un disegno di legge tirato fuori con il forcipe ma che si presenta se non morto o almeno non vitale (e non so per quanto tempo possa emettere i propri vagiti), si presenta comunque con la faccia deforme e l'occhio spento. E questo è frutto di una situazione parlamentare, di una tecnica legislativa abnorme, di un costume che ormai la nostra Repubblica ha portato avanti, dalla Costituzione ad oggi ed anzi dalla Costituzione di Salerno ad oggi: ad un determinato momento, alcuni provvedimenti legislativi emergono dagli archivi polverosi di palazzo Madama o di Montecitorio e diventano motivo di lottà, di contrasti. I giornali si animano; nasce una problematica, sono organizzate manifestazioni vivaci. Sembra che la vita del paese debba spezzarsi se un provvedimento non viene esaminato e prontamente approvato. Qualche volta, come in questo caso, è nato un testo unificato da diversi provvedimenti legislativi, che giacevano da molto tempo, un testo unificato alla Camera dei deputati; e noi oggi stiamo discutendo, in uno scorcio di seduta, un problema che meritava veramente un approfondimento, una meditazione e un'aula del Senato piena anche per un doveroso omaggio a questi lavoratori i cui diritti sono sempre stati misconosciuti e accantonati.

E dobbiamo leggere nella relazione — non se l'abbia a male il relatore perchè il testo

l'ho letto con molta cura e vorrei dire con apprezzamento della sintesi che ha fatto del suo pensiero che non condivido — una frase che, veramente, almeno per un relatore, è abnorme. Vi debbo dire da vecchio parlamentare — e mi rivolgo ai giovani di quest'Aula — il fenomeno si è presentato credo la prima volta quando, appassionatamente, si discuteva dell'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia; fu approvato dalla Commissione competente un ordine del giorno che allora fece impressione. Era la prima volta che si diceva all'Aula di non modificare il testo proposto: « deve passare così come l'abbiamo concepito noi »! Veramente irriverente verso l'Aula. Allora parve un sacrilegio, parve che cadesse un mito, il mito dell'onnipotenza del Parlamento, di fronte al potere di legiferare, di porre in essere delle leggi che rispondano alla loro nozione, cioè con quella chiarezza che il comando che ne scaturisce esige. E pertanto meditazione e poichè proviene dall'altro ramo del Parlamento « rilettura ». Rilettura in Commissione e riverenza, almeno esteriore, verso l'Aula che deve portare a compimento la rilettura.

Oggi il fenomeno lamentato è diventato consueto. Nessuno si scandalizza più nel leggere quanto dice il relatore concludendo: « La sollecitudine con cui la Commissione di merito ha licenziato il disegno di legge... non è frutto di pressioni esterne »: questo lo sapevamo, onorevole relatore, non è frutto di pressioni esterne perchè il Governo non ha mai dato ascolto a questa categoria di lavoratori. La loro voce in queste aule è sempre entrata fioca, distante, non ha mai fatto impressione perchè la classe dirigente si impressiona solo del « numero » non della qualità. « ...non è frutto di pressioni esterne, pur comprensibili », dice il relatore, « o di rinuncia alla nostra alta funzione ». Confessione di rinuncia all'alta funzione della Commissione e istigazione alla rinuncia delle funzioni dei componenti dell'Assemblea. Così il relatore « raccomanda » l'approvazione nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Una volta il presidente di questa alta Assemblea, il senatore Merzagora, che per quin-

dici anni ha tenuto in pugno il Senato della Repubblica, disse: se dovessero valere questi criteri, perchè spendere 40 miliardi all'anno per mantenere le Assemblies? E 80 miliardi all'anno con i finanziamenti odierni dei partiti? Perchè dunque? Basterebbe che sette persone si sedessero attorno a un tavolo e varassero le leggi.

M E R Z A R I O . Purchè non ce ne sia uno come lei che parla per delle ore, altrimenti legiferiamo nel duemila!

N E N C I O N I . Lei dice che io parlo per delle ore: vuol dire che ho qualche cosa da dire. Lei sta zitto: vuol dire che non ha nulla da dire; e forse è meglio così.

M A R I . Lo sentiamo quello che sta dicendo!

N E N C I O N I . Nessuno vi obbliga a stare qui, potete anche uscire; anzi l'aria sarebbe molto più respirabile.

M A R I . Lontano da lei è più respirabile.

P R E S I D E N T E . La prego di continuare, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Merzagora dunque disse che sarebbe veramente inutile spendere quei miliardi e sarebbe più utile farli godere ai lavoratori del parastato o dello Stato che rappresentano l'ossatura essenziale per la vita della comunità nazionale organizzata. Ritornando al tema concludo che questo disegno di legge è venuto in Parlamento (per confessione del relatore) senza una adeguata meditazione. È stato esaminato in fretta in Commissione, con raccomandazione all'Aula di licenziarlo così come è. Ma vi rendete conto della funzione del Senato della Repubblica? Vi rendete conto dei gravi problemi che il disegno di legge fa sorgere? Vi è uno sciopero in corso; e la manifestazione di sciopero è stata resa necessaria, non tanto per una rivendicazione, che avesse o non avesse una legittima o non legittima piattaforma rivendicativa valida di contenuti, ma per il rifiuto

governativo e degli enti interessati di concedere un assegno provvisorio di 50.000 lire per tredicesima mensilità previo congelamento nell'assegno di 520.000 lire annue, in attesa almeno che la legge trovasse attuazione con l'emanazione dei decreti delegati. Sono veramente dieci anni che queste categorie si vedono rifiutare ogni doveroso adeguamento di retribuzione, in attesa della sempre più fantomatica legge sul riassetto degli enti pubblici. Ecco la ragione di una particolare cura, da parte nostra, nell'approfondimento dell'esame e nella presentazione di alcuni emendamenti, da aggiungere a quelli presentati nei giorni scorsi. Questi emendamenti rispondono alle esigenze obiettive delle categorie, anche se l'*iter* del disegno di legge, tormentato attraverso la complessa procedura bicamerale, può ritardare di qualche giorno o di qualche ora l'approvazione di un atto legislativo che improvvisamente modifica radicalmente o meglio tende a modificare i contenuti dei diversificati rapporti di lavoro di carattere pubblicistico.

Questo è un primo rilievo che ho sentito il dovere di fare in relazione anche alle perplessità che gli articoli 1, 2 e 3 tradiscono nel considerare questo complesso di enti pubblici. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che ci troviamo di fronte, sommando i 343 enti a disciplina singola e i 59.337 membri dei 61 gruppi di enti, a 59.680 enti. Recentemente, da un'indagine è risultato che siamo di fronte a 345 enti a disciplina singola e 62 gruppi di enti. In conseguenza dell'aggiornamento parziale dei dati i membri dei gruppi di enti erano stimabili a 57.674 e, sempre per stima totale, a poco meno di 60.000. Dei 343 enti singoli 153 sono controllati dalla Corte dei conti e dei 61 gruppi di enti solo 5 sono assoggettati al medesimo controllo. Siamo di fronte ad un fenomeno di grandi proporzioni, un fenomeno che caratterizza la nostra epoca, che è caratterizzata probabilmente di una congiuntura, di un passaggio da una situazione organizzativa tradizionale della comunità nazionale ad una diversa organizzazione o probabilmente ad una essenza, ad un contenuto che rimarrà tale per far rimanere in un chiaroscuro determinate funzioni che lo Stato ritiene di

proprio interesse e scaturiscono dall'attività di enti non economici, ma che sono enti pubblici, cioè hanno funzioni che lo Stato ritiene di dover tutelare. È difficile un inquadramento di carattere teorico e immagino le discussioni che scaturiranno dalla classificazione fatta empiricamente fin dai primi articoli di questo disegno di legge. Immagino i riflessi di carattere costituzionale che potranno scaturire dalla differenza di trattamento — se di differenza di trattamento dovremo parlare — e gli interventi della Corte costituzionale che recheranno a tutto il settore incertezza e che renderanno incerta la normativa di determinati organici e di determinati statuti.

Di fronte all'incertezza abnorme, caratteristica di questo disegno di legge, circa la soppressione degli enti ritenuti superflui, inutili o ultronei, è prevista, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, una delega al Governo, ma una delega *sui generis*.

Gli articoli 2 e 3 passeranno nella cronaca parlamentare come norme veramente al di fuori dell'alveo costituzionale perchè l'articolo 76 della Costituzione è di una semplicità sconcertante. Riconosce la riserva di legge, la riserva di produzione legislativa al Parlamento e pone una sola eccezione. Ricordo i contrasti, all'Assemblea costituente, perchè questa eccezione era combattuta sotto il profilo della potestà normativa dell'Esecutivo attraverso il cosiddetto « atto avente forza di legge » che poi è stato definito con un *nomen* abnorme, decreto-legge, che la Costituzione non offre, e sotto il profilo della rinuncia del Parlamento, mediante delega all'Esecutivo per l'emanazione di norme giuridiche.

L'articolo 76 recita: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Qui abbiamo l'oggetto indefinito, abbiamo il tempo limitato, abbiamo perplessi criteri direttivi, ma non abbiamo la determinazione di principi. Ma la Costituzione parla di criteri direttivi e i giuspubblicisti hanno ritenuto essenziale il criterio direttivo limitato nel tempo unitamente al principio che alimenta i contenuti del criterio direttivo.

All'articolo 3, in modo specifico, dove si elencano quelli che il disegno di legge chiama criteri, senza specificare: « direttivi », si leggono condizioni che non rappresentano nulla di obiettivo. Sono quelle condizioni — mi rivolgo ai giuristi presenti in Aula — che sui banchi della scuola abbiamo appreso chiamarsi condizioni « potestative », e pertanto nulle. Quando la condizione potestativa affida al soggetto la valutazione della condizione stessa, essa è nulla. Nel caso di specie cade il principio cui attenersi.

Il criterio riferito agli enti sarebbe quello « della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive ». Chi è il giudice di tale rilevanza? È l'Esecutivo cui il Parlamento dà la delega. Pertanto qual è il criterio direttivo del numero 1) dell'articolo 3 del disegno di legge?

Si parla poi di « economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica ». Onorevole Sottosegretario, lei probabilmente non ha letto il disegno di legge...

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Più di una volta perchè me lo sono digerito per due anni alla Camera.

NENCIONI. Pertanto mi meraviglio che non sia scaturita una reazione di fronte a questa presa in giro che il Parlamento fa di se stesso. Chi è giudice dell'economicità dei singoli enti? Se si trattasse solo dell'economicità, dalla semplice lettura dei bilanci e dei loro risultati sarebbe scaturito un elenco in rapporto alla spesa, cosicché il giudizio avrebbe potuto essere obiettivo, si sarebbe potuto basare su qualcosa di concreto o su qualcosa ritenuto obiettivo e concreto.

Ma non basta: il criterio può essere anche antieconomico, può essere anche al di fuori ed oltre i limiti dei fini istituzionali, ma l'essenziale è che esso sia in relazione ad una « riqualificazione e selezione della spesa pubblica » di cui è giudice lo stesso Esecutivo, salvo quanto diremo in seguito. Si dice poi: « della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino

a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato ».

L'ultimo criterio obiettivo riguarda la « competenza delle regioni » ma questo concetto si sarebbe anche potuto ometterlo perchè la competenza che scaturisce dalla norma contenuta nell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica è a ghigliottina. Non c'era bisogno di inserirlo, dal punto di vista di una corretta tecnica legislativa, in una legge delega. Avviene in realtà come se il Parlamento dicesse al Governo: « emana pure la norma delegata, ma rispetta la Costituzione ». Ma la Costituzione si fa rispettare da sola perchè la norma ordinaria cade e si vanifica ad un semplice sindacato della Corte costituzionale.

Il bello, cioè il ridicolo, perchè qui si tratta di ridicolo, deve ancora venire poichè il peggio non è mai morto nella produzione legislativa attuale. E io mi sono illuso che almeno il Parlamento, disertando dalle proprie funzioni e delegandole eccezionalmente all'Esecutivo, avesse posto le condizioni potestative di cui l'Esecutivo era *dominus* e che pertanto mi limitavo a dire nulle. Ma sapete poi chi è il giudice? Il Governo procederà all'emanazione dei decreti delegati in seguito ad una indagine conoscitiva condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale (e pertanto efficienza, economicità eccetera), sui bilanci, sulla produttività (e pertanto l'altra condizione dei singoli enti) su proposta del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, di concerto, naturalmente, con i ministri interessati, sentita una commissione parlamentare, composta da dieci senatori e dieci deputati: cioè il torsolo ritorna in mano all'ortolano per dirla con frase che a Roma ha un significato molto preciso, non proprio tecnico.

Siamo di fronte a questa situazione, chiariamocela bene: gli enti che non sono compresi saranno soppressi. Sono invero compresi anche enti già soppressi. Ma questo appartiene alla patologia legislativa, allo stupido parlamentare: voglio dire che è rimediabile. Ma soprattutto siamo di fronte ad una legge-delega che non stabilisce dei principi, che stabilisce dei criteri che non si sa se siano direttivi o no, che non rispondono

ad una realtà obiettiva. E giudice di questi criteri naturalmente è l'Esecutivo perchè la delega è diretta all'Esecutivo. Ma per legge il Governo procederà a fare il suo dovere cioè a tener conto di decreti delegati in seguito al materiale che gli offrirà il Parlamento attraverso una Commissione di dieci senatori e dieci deputati.

Onorevoli colleghi, mi dispiace che l'ora sia tarda perchè sarebbe stato opportuno che avessi portato i sacri testi dell'Esposito, i più sacri testi, perchè democristiano, del Mortati, quelli del Giannini, del Sandulli per poter dimostrare che siamo veramente in un vicolo cieco. Sembra il gioco dell'oca: nel giro obbligato, ad un determinato momento, ci si trova alla casella di uno scheletro per cui... si ritorna al numero uno che è la tomba di famiglia.

Non è serio tutto questo. Sarebbe stato meglio che il Governo si fosse riservato il diritto di un esame particolareggiato e avesse preso impegno di procedere alla soppressione degli enti previa un'indagine conoscitiva delle nostre Commissioni, sempre impegnate in indagini conoscitive. Ormai, da quando si sono scoperte, in Parlamento si conosce tutto. In realtà non si conosce nulla perchè quanto ci dicono nei famosi *hearings* i vari personaggi o sono cose che si debbono dire e si apprendono o sono cose che non si debbono dire, non ce le dicono, e non si apprendono. E tutto rimane come prima dopo aver impiegato tempo ad ascoltare illustri protagonisti che si sono preparati uno scritto in cui tutte le parole sono pesate, dosate, approvate dai superiori, da consulenti giuridici, economici, sindacali, costituzionali, amministrativi. Quando, sono facile profeta, verrà Einaudi per l'EGAM a darci le ragioni della sua azione, ci convinceremo che aveva ragione, da quello che dirà; quando usciremo, poi, ci accorgeremo e ci ricorderemo che aveva torto, ma non lo avremo saputo dall'indagine conoscitiva, o mutila o deviante.

L'articolo 4 stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge. Non mi soffermo su questa norma perchè ci sono ben altre cose da esaminare, ma debbo dire che è una norma

ultronea, inutile, offensiva del buon senso. Tutto avevo saputo fino a questo momento; in quest'Aula da quattro legislature ho imparato tutto e il contrario di tutto, però non ho mai saputo che un ente pubblico venisse istituito al di fuori di una norma di legge. L'ho imparato in questo momento; sono grato ai lavoratori del parastato che mi hanno dato modo di imparare questa lezione, che sarà frutto di mia meditazione in altra sede per approfondirla, per misurare l'incommensurabilità delle cose umane e soprattutto per constatare che non vi è alcun limite tanto alla divina provvidenza quanto alla superficialità, alla disinvoltura legislativa.

Il fatto serio di questo disegno di legge, che meritava un approfondito esame, è che esso tende, per la prima volta, ad offrire un quadro organico, in una materia estremamente complessa e difficile, che, come tale, io sono d'accordo che non possa non contenere alcune imperfezioni di cui mi sembra consapevole il relatore di maggioranza, il quale auspica l'approvazione del disegno di legge così com'è malgrado le deficienze.

Se cominciamo ad esaminare le imperfezioni siamo tentati di correggerle, e ci muoveremmo nella tradizione del Senato, il quale, onorevole senatore Barra, ha sempre fatto così (ricordo come fatto emblematico la legge su alcuni casi di scioglimento del matrimonio, che era venuta dalla Camera in un testo che sembrava un colabrodo ed è uscita dal Senato criticabile, se volete, ma come un provvedimento legislativo che ha i suoi contenuti e le sue norme e che in tribunale si è dimostrato che funziona, cioè non è mai venuto meno alla sua funzione, anche quando i relatori, raramente, hanno raccomandato l'approvazione a scatola chiusa; ma Arrigoni si accetta a scatola chiusa, il resto si apre, si smonta, si ispeziona. Questo provvedimento tende alla razionalizzazione del sistema positivo degli enti pubblici che — guardate bene — non si risolve con un meccanico adeguamento degli enti a modelli uniformi.

Qui dobbiamo essere veramente chiari: guai se in un campo così eterogeneo si dovesse arrivare ad una camicia di forza di modelli uniformi; guai se si dovesse arrivare a modelli uniformi per i sistemi di vigilanza

e di controllo che per la stessa quantità di soggetti e molteplicità degli obiettivi rischia-no di oscillare pericolosamente, da formule puramente fittizie e quindi vane, a formule troppo ampie, minuziose e quindi oppri-menti.

Sarebbe opportuno anche scrivere la sto-ria della nascita del parastato per com-prendere, attraverso l'esame giuridico-costi-tuzionale delle varie costituzioni che si sono succedute, l'esigenza di carattere organizza-tivo che lo ha fatto scaturire; dall'associa-zionismo all'ente pubblico, dalla solidarietà all'ente pubblico, dalla necessità all'ente pub-blico, dal dilatarsi dell'intervento dello Stato nei settori una volta lasciati a casse private, ad enti privati, si arriva all'ente pubblico per cancellare dalla realtà giuridica e politica il vieto paternalismo e dare ai cittadini diritti che scaturiscono da norme di legge e che sono (o almeno dovrebbero essere) tutelati, guardati dalla vigilanza delle pubbliche au-torità, da enti che sono enti pubblici che hanno delle funzioni di carattere culturale e sociale, di carattere assistenziale, di ca-rattere finanziario, di adesione a determi-nati casi in cui vi è l'esigenza di solidarietà umana, a detergere una lacrima, anche se talvolta impura, con la tutela però della pub-blica autorità. Il meccanismo automatico ed efficiente capace di portare allo scioglimento di migliaia di enti pubblici nel corso di un triennio (lo dico da questo banco) è una affermazione che resterà tale, come è rimasta tale la solenne programmazione che scaturì in quest'Aula, auspice il senatore Pieraccini allora ministro, « la programmazione econo-mica per legge ». Che ne è di quella legge? Di quella legge non se ne parla più, non è neanche caduta in desuetudine. È caduta pri-ma che venisse pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, è caduta nel ridicolo prima e poi non ha avuto efficacia alcuna. Ma vi immagi-nate voi, di fronte alla necessità di unifor-mazione a questi criteri di soppressione, il Governo che si trova, con l'assistenza di una Commissione parlamentare, di fronte a que-sto dovere, sotto le spinte clientelari dei be-neficiari della titolarità e dell'amministra-zione degli enti sopprimendi! Non sono mai stati soppressi gli enti. Penso che si diverta

l'illustre senatore che spesso è stato relatore dei nostri bilanci: ci sono enti alla cui esi-stenza nessuno ha mai pensato. E ritorna fuori il Risorgimento, ritorna Garibaldi con i caduti di Calatafimi, con l'assistenza per tre generazioni. Ritornano gli enti che se do-vevamo elencarli veramente potremmo fare una pubblicazione che renderebbe incredibile la nostra organizzazione statuale. Ed in que-sto caso li sopprimiamo, sia pure con la tutela dei dipendenti che non hanno colpa, perchè la colpa è dello Stato che è venuto meno alla sua funzione di co-noscere per amministrare ed amministrare per conoscere. Il parere che potrà essere espresso dalla Commissione parlamentare, previsto dall'ultimo comma sempre dell'arti-colo 3, potrà ovviare al fatto che il Governo resti, comunque, arbitro di determinare, pra-ticamente e concretamente, il campo di ap-plicazione della legge, non essendosi, ripeto, fissati i principi di carattere oggettivo se non del tutto empiricamente e con carattere esemplificativo e non tassativo, come l'arti-colo 76 impone.

E vi ricordo le sentenze della Corte costi-tuzionale che hanno fatto strage di decreti de-legati per avere sorpassato i limiti di una delega specialmente perplessa come questa che si discute da sola. La soluzione ideale per arrivare a razionalizzare il campo di quello che si chiama il parastato o di razio-nalizzare il campo degli enti pubblici, al di fuori di un adeguamento a modelli uni-formi, avrebbe postulato le necessità di emanare delle norme tassative, previa co-noscenza. Il relatore ha detto, in una in-terruzione, che ci sarebbero voluti tre anni. Ma ciò avrebbe impedito o limitato o complica-to i criteri cui si dovrà attenere quando dovrà essere attuata la riforma sanitaria, per esempio. Ecco uno dei punti nodali del-l'inutilità di alcune norme legislative che pre-vedono una profonda trasformazione, con soppressione e raggruppamento degli enti mutualistici; o allorquando dovrà essere at-tuato l'altro disegno di legge che riguarda in modo particolare l'istituto della previdenza sociale e che prevede sostanziali innovazioni e trasformazioni degli enti mutualistici assi-stenziali, previdenziali. Vi è in atto una rivo-

luzione alla base del parastato per razionalizzare, secondo nuove esigenze e nuovi bisogni, leggi che sono nate quando i pensionati erano poche migliaia. E oggi che essi arrivano a cifre iperboliche di milioni, le leggi sono ancora quelle o quasi del 1919, cioè sono leggi che mostrano già la corda, anche perchè sono approvate sempre in scorcio di seduta con la fretta di dover varare un provvedimento legislativo. Fra le possibili conseguenze appaiono facilmente immaginabili le conseguenze negative che piomberanno sulle spalle del personale dipendente il cui rapporto di lavoro ci si illude di riordinare definitivamente.

D'altronde, onorevoli colleghi, senza far riferimento ad ipotesi che non sono dinanzi a noi per un esame normativo, ma sono provvedimenti che attendiamo dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo conferma della perplessità per quanto viene ipotizzato nell'articolo 35 del disegno di legge. Il relatore ha dovuto ammettere che è risultato evidente che il riassetto degli enti e quello del personale erano problemi complementari, interdipendenti, risolvibili solo nel contesto di un unico provvedimento legislativo. Ed ha scritto: « mediante una normativa che definisse unitariamente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del parastato, oggi quanto mai frantumato e differenziato dalle più disparate norme recepite dai singoli regolamenti organici, ed aventi, ormai, in comune solamente il principio della natura non privatistica del rapporto di impiego e l'agganciamento delle retribuzioni, oggi non facilmente determinabile, a quello del personale statale (livello non superiore al venti per cento) fissato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722 », di cui abbiamo prima parlato, che per noi « giuridicamente » non esiste per le ragioni che nel 1967 dicemmo esplicitamente in quest'Aula. E, senza ripeterci, rimando a quel ragionamento giuridico coloro che, se lo riterranno opportuno, vorranno approfondire il problema.

Non sono d'accordo, onorevole relatore. La delega al Governo così come appare per tutti gli enti non previsti nella tabella allegata alla legge non potrà non vanificare,

così come prima ho rilevato, gli scopi che la legge si prefigge. Ed è questa una delle ragioni della nostra opposizione. Noi comprendiamo i diritti della categoria e li difenderemo ad oltranza. Abbiamo favorito, sotto il profilo dell'azione sindacale, lo sciopero del parastato; abbiamo compreso le loro ragioni anche quando abbiamo dissentito circa le manovre più o meno oscure che hanno fatto apparire che dall'approvazione di questa legge chissà quanti rivoli d'oro sarebbero caduti sui dipendenti stessi. Si troveranno delusi e diranno che avevamo ragione noi nel diffidare del Governo, specialmente quando offre dei doni come i Danai: *et dona ferentes!*

D'altra parte non migliore accoglimento meritano altri punti ritenuti qualificanti. E cerco di andare rapidamente alla fine. È un argomento che prenderebbe molto tempo per la meditazione. Ecco perchè sono contrario ad un esame affrettato, anche se la categoria può ritenere, cosa che non riteniamo noi, che l'approvazione di questo provvedimento rappresenterà l'accoglimento di una giusta piattaforma rivendicativa.

La nuova disciplina unitaria dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, confermata la natura pubblicistica — e su questo sembra non debbano esserci dubbi — del rapporto di lavoro, dovrebbe condurre a superare, in modo definitivo, il criterio empirico della equiparazione retributiva tra statali e parastatali fissato dalla lontana legge n. 722. Questo si legge nella relazione alla Camera dei deputati al disegno di legge n. 303 che oggi esaminiamo, ma l'articolo 20 del disegno di legge fissa dei parametri inderogabili alle retribuzioni dei direttori generali degli enti equiparandole a quelle percepite dai dirigenti generali dello Stato.

Questo è uno dei punti qualificanti, cioè squalificanti il provvedimento. Io ero presente, senatore Barra, durante la sua polemica con il senatore Valitutti, ma lei difende una causa persa. La decisione spetta alla Corte costituzionale.

Una versione riveduta e corretta in peggio della 722; così stanno le cose. Non si progredisce attraverso la creazione di gabbie

per quanto concerne gli emolumenti. Avevamo ritenuto nel 1969 con una operazione che pure ha portato dei guasti riparabili, perchè non è con la politica degli alti salari o degli alti emolumenti che si incide sulla economia (e gli Stati Uniti insegnano in questo anche attraverso l'aria che hanno data all'industria ed al commercio mediante i provvedimenti di alleggerimento fiscale), che le gabbie fossero cessate. Invece con questo disegno di legge ritorna un'altra gabbia, fitta, entro la quale dai direttori generali in giù tutti saranno costretti a stare, vanificandosi qualsiasi beneficio anche rispetto alla legge n. 722 che consentiva la possibilità di superare di non oltre il 20 per cento le retribuzioni degli statali in considerazione di una serie di gravosi fardelli a carico del personale parastatale, come l'orario di lavoro ed i tempi più lunghi per accedere ai benefici della quiescenza e tanti altri ancora. Ecco uno dei punti veramente nodali della nostra opposizione. La legge conserva integri i fardelli, ma elimina il beneficio di quell'eventuale 20 per cento in più, vanificando anche il principio della contrattazione sindacale, cioè un altro principio che, dovendo qualificare la legge, in verità si appalesa una vuota affermazione, considerando che la contrattazione o è libera o non c'è.

Voglio fare un'annotazione sintetica e telegrafica. Calamandrei scrisse un aureo libro: « Come si distrugge una Costituzione »; l'ha scritto tanti anni fa, non so se venti o più, ma è un libro che ha la sua attualità. Infatti abbiamo sentito da tutti i banchi, sempre, nelle quattro legislature, durante le quali ho avuto l'onore di sedere a questo posto, ricordarci il rispetto e l'attuazione della Carta costituzionale. Oggi un po' meno, ma vi è stato un periodo in cui ogni oratore sventolava la Carta costituzionale e l'esigenza di attuazione della Costituzione.

Guardate la nemesi storica: proprio le norme che riguardano il lavoro (gli articoli 36, 38, 39 e 40 della Costituzione) non sono mai state attuate; tutte le norme che riguardano il lavoro sono state cancellate dalla Costituzione e sono state cancellate dal Parlamento repubblicano; sono state cancellate dai parlamentari dalla loro Costituzione; so-

no state cancellate dai parlamentari che hanno militato alla Costituente e che l'hanno sbandierata come un'esigenza assoluta, una scelta di civiltà.

Ebbene, la scelta di civiltà, quando si è trattato del lavoro, dei lavoratori, è stata cancellata! Prendete l'articolo 38, una delle bandiere più feconde di umani sensi della Carta costituzionale: « Ogni cittadino » — non lavoratore — « inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Ecco la bandiera posta dalla Carta costituzionale ad un'esigenza umana!

Abbiamo avuto le marce del dolore; abbiamo avuto le marce della vergogna; abbiamo avuto tutto quello che poteva immaginare la fantasia di coloro che si sentivano esclusi dalla cittadella dello Stato; ma la bandiera posta sulla Costituzione della Repubblica con il primo comma dell'articolo 38 « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale » è stata cancellata!

Potrei dire che è stato cancellato anche il secondo comma che riguarda i lavoratori: « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ». E siamo alle pensioni di fame; siamo ancora alle pensioni che non ottemperano minimamente alle esigenze di vita, di fronte anche alla mano furtiva dell'inflazione che ha distrutto il loro contenuto reale.

Non parliamo poi dell'articolo 39; ricordo di aver sentito in quest'Aula un ministro del lavoro democristiano, il ministro Sullo, dire: la non applicazione dell'articolo 39 non è un atto di imprevidenza della Democrazia cristiana o del Governo, è una scelta politica.

E non parliamo dell'articolo 40 e delle leggi che regolano lo sciopero perchè il discorso ci porterebbe fuori tema.

Per quanto riguarda l'articolo 39, siamo di fronte ad un altro punto nodale e sono inutili gli ordini del giorno che, come tutti i parlamentari sanno, lasciano il tempo che trovano, non vengono neanche ricordati e

catalogati, perchè non vi è neanche un elaboratore elettronico che li riceva ogni giorno e li elabori. Non vi è neanche una microfilmatura che, a richiesta, li possa richiamare in vita attraverso il video. È carta straccia che nessuno sa dove va a finire.

L'articolo 39 è o non è, come dicevo prima; la libertà sindacale è o non è: qui c'è una grossa questione ossia la riserva di legge per quanto concerne i dipendenti dagli enti pubblici, sia pure limitatamente a quelli che, con una perplessa classificazione, vengono indicati come parastato. C'è una riserva di legge per quanto concerne i rapporti e le associazioni sindacali, che rappresentano i legittimi interessi di molte categorie, che si sono trovate di fronte sempre al *non possumus* per la riserva di legge che deve regolare lo statuto dei dipendenti dello Stato. C'è anche la riserva di legge per quanto concerne la miriade, diversificata per nascita, istituzione, dinamica, funzioni, degli enti che vengono enumerati nel parastato ed allora si è ricorso ad un espediente che pone nel nulla la libertà sindacale e il potere contrattuale della rappresentanza sindacale stessa. Eufemisticamente si è trovato un termine: peccato che questo disegno di legge sia nato prima che fosse al Governo l'onorevole Moro perchè avrei pensato che questa espressione non poteva essere che sua, di un uomo che ha inventato « le convergenze parallele », gli « impulsi spontanei ». Qui adesso si è inventata l'« ipotesi d'accordo ». Gliela deve aver suggerita l'onorevole Pietro Nenni perchè anche lui per le definizioni, per gli *slogans*, passerà nella cronaca politica, magari solo per questi.

Le ipotesi di accordo sono delle proposte, formulate al Governo; possono o non essere accettate, così come avviene nell'attuale prassi sindacale, con tutti i danni conseguenti alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione e con i pericoli conseguenti alla impossibilità di una effettiva presa di posizione in favore del personale dipendente dal parastato, considerando che delle delegazioni degli enti faranno parte gli amministratori degli enti e gli amministratori provengono da quei sindacati cui appartengono anche i sindacalisti rappresentanti il personale dipendente. Pertanto si creerà questa osmosi

sindacale da cui scaturisce l'ipotesi di accordo. Si creeranno situazioni di incompatibilità, che sono comuni, quotidiane esperienze in qualsiasi ente, il cui risultato effettivo è quello di una contrattazione sindacale, come è stato scritto nella relazione di maggioranza alla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 303 (e le associazioni sindacali sono libere, col potere contrattuale pieno, con la rappresentanza degli effettivi interessi della categoria!), svolta dietro le quinte. Senza considerare che alla contrattazione dovrebbero partecipare gli osservatori del Governo il quale ha nominato i rappresentanti sindacali facenti parte delle delegazioni degli enti ed ha negli enti stessi i propri rappresentanti, se è vero che si è ritenuto di dover mantenere la prerogativa della presenza nei consigli di amministrazione dei rappresentanti ministeriali.

Guardate che confusione, che crogiolo di interessi che viene fuso al fuoco ardente della libertà sindacale che non è più tale.

C'è da risolvere, sì, il problema della riserva di legge, c'è da risolvere il problema del potere dirompente dell'associazione sindacale di fronte all'arco della riserva di legge. C'è il potere dirompente della volontà dei dipendenti dagli enti che potrebbero in massa scioperare proprio per il loro potere dirompente per far sentire al Governo la loro voce diretta alla tutela dei loro interessi che da anni vengono dimenticati poichè il Governo ha disertato e ha differenziato tra gli impiegati dello Stato figli e gli impiegati del parastato figliastri, venendo meno alla norma contenuta nell'articolo 2 della Costituzione della Repubblica, uno dei pilastri della Costituzione stessa, uno dei punti basilari: partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. E questi sarebbero esclusi!

Ecco l'incongruenza. Sarebbe auspicabile che all'inizio di ogni legislatura i presidenti della Camera e del Senato nominassero una Commissione permanente che provvedesse a sua volta a nominare i componenti degli organi direttivi degli enti. Sarebbe auspicabile che il criterio indicato nella legge che a rappresentare il personale siano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali cosiddet-

te maggiormente rappresentative (anche se la UIL non rappresenta che se stessa e il suo segretario) fosse modificato in quello che a rappresentare il personale siano tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente. Si viene meno anche su questo punto ad un principio di libertà sindacale con la discriminazione che si vuole fare della CISNAL che con strategia di avanguardia rappresenta veramente gli autentici interessi dei lavoratori.

Tali criteri avrebbero il pregio di obiettivizzare maggiormente le rappresentanze negli organi direttivi degli enti e di superare tutte le faziose interpretazioni che, in pratica, vengono date circa la cosiddetta rappresentatività delle organizzazioni sindacali considerato che non si ritiene, contravvenendo ad un dettato della Costituzione, di adottare l'articolo 39 della Carta costituzionale.

Un ultimo rilievo — e mi riservo, illustre Presidente, in occasione dell'esame dei numerosi emendamenti, di far presente tutte le altre questioni che sono innumerevoli — a proposito della insussistenza della contrattazione sindacale emerge dalla norma che conferisce al Consiglio dei ministri (questo è veramente abnorme) il potere di approvare o respingere, anche se con motivazione, le proposte contenute nelle ipotesi di accordo. Il Presidente della Repubblica, da buon samaritano, riceverà l'ipotesi di accordo accettata dal Consiglio dei ministri e la farà conoscere al colto e all'inclita attraverso un suo provvedimento, ritenendo con questo di rispettare la riserva di legge, ma affossando definitivamente il potere dirompente dell'associazione sindacale che avrebbe potuto, attraverso la libera contrattazione che scaturisce, sia pure parallelamente, dalla norma contenuta nell'articolo 39 della Costituzione, esercitare la tutela degli interessati.

Nè, d'altra parte, la proposta potrà sembrare peregrina qualora, modificando il contenuto dell'articolo 28, quarto comma, l'ipotesi di accordo potesse essere formalizzata in una delibera che, assunta dagli enti interessati, potesse essere sottoposta alla disciplina prevista per i controlli di cui all'articolo 29 del disegno di legge, ovviamente con tempi molto più ristretti.

Chiedo scusa, onorevoli colleghi, della lunga dissertazione; chiedo scusa anche ai lavoratori del parastato di essere stato costretto, come rappresentante del popolo, a discutere, esaminare, approfondire relativamente un provvedimento così importante, di portata innovativa rivoluzionaria, tendente alla razionalizzazione di questo ginepraio di enti, in uno scorcio di seduta pesante e in una Aula veramente vuota.

Onorevoli colleghi, la raccomandazione segue la critica: occorre, più che la norma, la vita; prima vivere e poi legiferare: rivalutazione della scala mobile da concedersi su tutta la fascia retributiva e non con limitazioni, ricalcolo del compenso orario per lavoro straordinario in applicazione di precise norme del codice civile spesso dimenticate, rivalutazione della quota per aggiunta di famiglia, modifica della legge n. 722, congruamente aumentando la somma di 520.000 lire prevista dalla legge in considerazione della mano furtiva della inflazione che è intervenuta e di cui tutti hanno responsabilità al di fuori dei lavoratori che ne subiscono le conseguenze. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 1898

M A Z Z E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z E I . Chiedo, a norma dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, che sia dichiarata l'urgenza per il disegno di legge n. 1898, da me proposto, concernente: « Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine ».

P R E S I D E N T E . Senatore Mazzei, prendo atto della sua richiesta. La discussione e la votazione sulla richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 1898 avranno luogo nella seduta di domani.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

COLAJANNI, BERTONE, LI VIGNI, BACCICCHI, BOLLINI, PIVA, CHINELLO. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere:

quali iniziative intendano prendere a seguito delle notizie riguardanti l'esportazione di capitali ad opera della SIR;

se gli organi competenti ritengano che l'attività svolta sui mercati finanziari internazionali da società private, che sono notoriamente indebitate fortemente con gli istituti finanziari italiani, anche attraverso mutui agevolati, sia compatibile con gli obiettivi proclamati per la politica economica e finanziaria del Governo e con la politica di sviluppo del Mezzogiorno, cui si rifanno le agevolazioni per i mutui.

In particolare, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se il Ministro del tesoro intende predisporre un'inchiesta per stabilire attraverso quali canali finanziari sono stati trasferiti all'estero i capitali necessari a finanziare le operazioni di cui è stata data notizia dalla stampa il 25 febbraio 1975;

2) se il CIPE dispone di un elenco completo ed aggiornato delle società del gruppo SIR;

3) se il CIPE ha potuto prendere visione di un bilancio consolidato del gruppo « SIR-Rumianca » e se il Ministro del bilancio e della programmazione economica è in grado di comunicarlo al Parlamento onde dissipare

ogni dubbio sulla fondatezza delle operazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno;

4) a quanto ammontano i contributi a fondo perduto ed i finanziamenti a tasso agevolato ed ordinario concessi alla « SIR-Rumianca » dall'IMI, dal CIS e dall'ICIPU, a quale tasso sono stati concessi, se tali istituti hanno oppure no concesso fidejussioni alla SIR, e, in caso affermativo, per quale importo.

(2-0393)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

GADALETA, MARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — (Già 4-3730)

(3-1545)

PREMOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che in data 27 novembre 1974 la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato il primo « Bilancio sociale europeo », relativo agli anni 1970-75 — documento SEC (74) 4500/def. —;

che da tale documento si rileva che l'Italia, nel 1972, ha dedicato il 22,2 per cento del suo prodotto nazionale lordo alle spese per la sicurezza sociale, ponendosi così nel gruppo di testa dei Paesi europei;

che, per contro, l'Italia risulta tra gli ultimi per quanto riguarda le spese per abitante, con 446,9 unità di conto per abitante, contro le 826,4 della Germania, le 810,1 della Danimarca, eccetera;

che, per quanto concerne le prestazioni in natura, che riguardano essenzialmente il mantenimento o il recupero della salute, lo sforzo più significativo appare quello fatto dai Paesi in cui esiste un servizio nazionale sanitario (in particolare, Gran Bretagna e Danimarca), mentre, per quanto concerne

l'Italia, tali prestazioni, in percentuale sulla totalità delle spese, sono diminuite dal 24,5 per cento del 1970 al 22,2 per cento del 1972;

che anche le prestazioni in denaro, costituite essenzialmente dalle pensioni di vecchiaia, tendono a diminuire in Italia, dove sono passate dal 61,8 per cento del 1970 al 60,5 per cento del 1972;

che, per quanto riguarda gli assegni e le prestazioni familiari, mentre per alcuni Paesi essi rappresentano il 15-16 per cento della totalità delle prestazioni, in Italia non raggiungono che l'8,4 per cento;

che in tale primo bilancio sociale si esaminano unicamente le spese correnti di sicurezza sociale, mentre il campo della politica di protezione sociale è molto più vasto, estendendosi anche, ad esempio, alla formazione professionale, agli alloggi sociali ed alle attrezzature collettive (ospedali, case di riposo, asili, centri di lavoro per minorati, eccetera);

che, se nel bilancio sociale venissero compresi tutti tali dati, il quadro per l'Italia sarebbe ancor più negativo rispetto a quello degli altri Paesi,

l'interrogante chiede:

se rispondano a verità i dati sopra citati;

denunciando i gravi difetti e gli enormi sprechi dell'organizzazione della sicurezza sociale in Italia, quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere, sia per riformarne in senso moderno tutta la struttura, ed in particolare gli enti mutualistici, sia per adeguarne le prestazioni a livello europeo.

(3 - 1546)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il decreto ministeriale del 18 gennaio 1975, relativo al riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche ed alla delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania;

che, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono state delimitate le zone territoriali della provincia di Salerno,

ove possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte e le stesse provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge del 25 maggio 1970, n. 364;

che dall'elenco delle zone delimitate sono stati omessi alcuni comuni della provincia di Salerno dell'area cilentana, duramente colpita, tra i quali Salento, Orria, Montecorice e Pollica,

si chiede di conoscere il motivo di tale esclusione, che ha messo in agitazione le popolazioni interessate, le quali lamentano i danni subiti ed il mancato riconoscimento, e se, rilevati gli accertamenti, è possibile estendere i suddetti benefici anche ai citati comuni.

(3 - 1547)

POERIO, ARGIROFFI, PELUSO, SCARPINNO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che, venerdì 14 febbraio 1975, alle ore 9,30, mentre due squadre di operai erano intente all'estrazione di zolfo nella galleria livello n. 9 della miniera Comero, in territorio di Strongoli, in provincia di Catanzaro, improvvisamente si verificava un cedimento del terreno soprastante che investiva 4 minatori, 3 dei quali in forma mortale ed uno gravemente ferito, tuttora ricoverato presso l'Ospedale civile di Crotone.

L'infortunio poteva essere evitato ove si fossero predisposte le opere di puntellatura nell'avanzamento dei lavori, anche perchè nel suddetto livello n. 9 non esiste un'uscita di sicurezza.

Si impone, quindi, la completa funzionalità dei servizi nella miniera, attraverso la predisposizione di tutti quegli interventi che si rendono necessari per la costruzione delle uscite di sicurezza e degli altri servizi per assicurare la continuità del lavoro.

L'attività lavorativa va continuata in superficie fino a quando i lavori per la realizzazione dei servizi indispensabili non saranno completati. Il lavoro è possibile stanti la qualità e la quantità del minerale, consisten-

te in un banco di zolfo pregiato e d'incalcolabile entità, secondo ricerche operate da una commissione di tecnici specializzati.

Si chiede, infine, se i Ministri interrogati non ritengono opportuno esaminare la possibilità di adeguati investimenti che, oltre a risolvere i problemi della sicurezza del lavoro, permettano il potenziamento della produzione di zolfo per uso industriale ed agricolo, in collegamento con il programma di sviluppo agricolo e con il piano di interventi industriali previsti per il crotonese e la Calabria.

(3 - 1548)

NENCIONI, BASADONNA, PAZIENZA, FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Con riferimento alla gestione degli ammassi effettuata dalla « Federconsorzi », che anticipa agli interessati l'importo dei conferimenti, scontando le cambiali presso le banche che, a loro volta, le riscontano alla Banca d'Italia, per cui mentre, tra rinnovi ed interessi, al 1961, la Banca d'Italia vantava un credito di 427 miliardi di lire, a fine novembre 1974, dopo la successione dei Governi di centro-sinistra, tale credito è salito a ben 1.178,7 miliardi di lire, importo che figura nella situazione della Banca d'Italia, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo anche in merito al tardivo controllo della Corte dei conti per il ritardo nella presentazione dei rendiconti.

(3 - 1549)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CANETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che una nuova frana, dopo quella dello scorso anno 1974, lungo la strada statale n. 548, « della Valle Argentina » (Imperia), ha quasi isolato i comuni di Triora e Molini di Triora e numerose frazioni, tra le quali Verdeggia, Realdo, Cetta e Corte.

L'interruzione di detta strada statale, di grande importanza per la viabilità lungo la

Valle Argentina, reca notevole disagio alla popolazione, in particolare ad operai e studenti che debbono recarsi ogni giorno alle città costiere per il lavoro e la frequenza della scuola.

L'interrogante fa presente che la strada è franata nello stesso tratto dello scorso anno e che, pertanto, i lavori allora eseguiti a cura dell'ANAS e dell'Amministrazione provinciale di Imperia sono risultati non rispondenti alle necessità o, comunque, insufficienti a contenere il movimento franoso in atto, onde si rende necessaria, evidentemente, un'altra soluzione che punti su un'alternativa globale che modifichi il tracciato della strada statale n. 548.

(4 - 4055)

MAROTTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga indilazionabile ed oltremodo urgente provvedere, con immediato apposito decreto, alla proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli Uffici giudiziari delle città — non ultime Roma e Milano — in cui il persistere dello sciopero degli ufficiali ed aiutanti giudiziari, che si trascina stancamente da mesi, ha provocato e continua a provocare seri danni che, con il perdurare di una situazione deteriore ed insopportabile, minacciano di diventare irreparabili, suscitano vivo allarme nella pubblica opinione e rendono ancora e sempre più critico il funzionamento della giustizia.

(4 - 4056)

PINNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che i lavoratori delle Casse comunali di credito agrario hanno già effettuato una prima giornata di sciopero generale ed hanno tenuto un'assemblea regionale a Ghilarza, in provincia di Oristano, l'11 febbraio 1975;

considerato che, a seguito dell'intransigenza del Banco di Sardegna, che non vuole allineare i dipendenti delle Casse al settore bancario, sono state stabilite altre astensioni dal lavoro per il 15, 18, 21, 25 e 28 febbraio;

rilevato che tali agitazioni, se dovessero ancora protrarsi, arrecherebbero gravi danni ai lavoratori agricoli, i quali ricorrono, come

è noto, alle Casse comunali di credito agrario per cifre modeste che non superano il milione di lire;

accertata l'importanza degli sportelli delle Casse comunali di credito agrario presenti in tutta l'Isola ed i servizi capillari che riescono a garantire, in attuazione sia delle leggi nazionali che di quelle regionali;

considerato, infine, il ruolo che esse svolgono o potrebbero svolgere per la programmazione in Sardegna, sia in relazione all'attuazione del 5° programma esecutivo, in base alla legge 11 giugno 1962, n. 388, sia in attuazione del piano per la pastorizia e del nuovo piano per la rinascita economica e sociale dell'Isola, di cui alla legge n. 268,

si chiede al Ministro di voler intervenire, interponendo i suoi buoni uffici per comporre la vertenza insorta tra i dipendenti delle Casse comunali di credito agrario ed il Banco di Sardegna e riconoscendo le legittime rivendicazioni di quei lavoratori, i quali, per la loro comprovata esperienza, capacità e serietà professionale, hanno tutti i titoli necessari per reclamare l'allineamento della loro carriera al settore bancario, anche in correlazione con i gravi servizi richiesti.

(4 - 4057)

SGHERRI, DEL PACE, MARSELLI, MADERCHI. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Molti mesi sono già passati senza che, da parte dei Dicasteri dei quali sono titolari i Ministri interrogati, sia stata manifestata ufficialmente alcuna decisione relativa sia al potenziamento ed ammodernamento della linea Firenze-Pisa, per i cui lavori esiste lo stanziamento, che all'eliminazione dei vincoli militari in atto per l'aeroporto di San Giusto di Pisa.

Tutto ciò è particolarmente grave e disattende gli impegni presi a suo tempo dai Ministeri stessi in occasione della decisione adottata dal Parlamento di rinunciare, per i noti e giustificati motivi, alla costruzione di un nuovo aeroporto a San Giorgio a Colonica (Firenze), ed è doveroso sottolineare come tale situazione rechi un grave ed insopportabile danno all'economia di Firenze e della Toscana, nonchè allo sviluppo organico del suo territorio.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere:

a quale stadio si trovano le decisioni per le questioni suesposte;

quali misure si intendono prendere per garantirne una rapida definizione ed attuazione;

se i Ministri interrogati non ritengono necessario, a tale scopo, un sollecito incontro con i parlamentari fiorentini, la Regione Toscana, gli Enti locali interessati e le organizzazioni sindacali dei ferrovieri.

(4 - 4058)

TANGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che sussistono obiettive difficoltà per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi entro il termine del 31 marzo 1975, atteso il limitato periodo di tempo a disposizione a seguito della recente diramazione del supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

considerato che i moduli per le dichiarazioni di cui trattasi non sono ancora in distribuzione;

rilevato che gli interessati non hanno ancora ricevuto le dichiarazioni per le trattenu- te di acconto effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover promuovere provvedimenti onde prorogare al 30 giugno 1975 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1974.

(4 - 4059)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle scritte, di chiara ispirazione fascista, contro le sinistre in generale ed il Partito comunista italiano in particolare, che hanno lordato tutti i muri delle scuole presso le quali si tenevano le elezioni per i consigli di classe, di istituto e di disciplina;

la ragione per la quale le cennate scritte diffamatorie e provocatorie siano state cancellate solo dopo la proclamazione dei risultati elettorali;

se non ritenga — anche in considerazione del fatto che l'interrogante aveva, con al-

tra interrogazione, segnalato l'apparire di altre scritte nella città di Oristano — di dover promuovere un'indagine per colpire i responsabili, i nomi dei quali, peraltro, sono di pubblico dominio.

L'interrogante chiede una risposta urgente, sia per la precedente interrogazione avente un oggetto analogo, sia per la presente, atteso che, nonostante le vibrante proteste dei cittadini e della stampa, i responsabili rimangono inspiegabilmente impuniti.

(4 - 4060)

MINNOCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i reali motivi per i quali il carcere mandamentale di Sora — ricostruito *ex novo* ed inaugurato nel 1970 — è inoperante da circa 2 anni, con il pretesto, sembra, di alcuni episodi di evasione che, con una più attenta vigilanza, non dovrebbero più ripetersi;

quale iniziativa il Ministro intende adottare affinché tale stato di cose — che, in definitiva, si concretizza in un deplorabile sperpero di pubblico denaro — abbia al più presto a cessare.

(4 - 4061)

SALERNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda prorogare al 31 maggio 1975 i termini per la presentazione della denuncia dei redditi.

Sarà difficile, infatti, in termini brevi, compilare seriamente e correttamente la prima dichiarazione dei redditi dopo l'emanazione dei decreti di riforma tributaria sulle imposte dirette, in quanto non sono ancora disponibili i modelli della dichiarazione e, comunque, saranno disponibili solo all'ultimo momento. È prevedibile, inoltre, che molti uffici pubblici provvederanno solo all'ultimo momento a rilasciare le documentazioni attestanti i pagamenti effettuati e l'ammontare delle ritenute di acconto.

Infine, alle suddette questioni tecniche bisogna aggiungere che, non essendo stata ancora distribuita la guida ufficiale per la compilazione dei vari quadri della nuova dichiarazione, notevoli saranno le difficoltà

nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi per gli operatori economici, i professionisti, le associazioni di categoria e gli stessi funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

(4 - 4062)

CASSIANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile.* — Per conoscere l'azione che il Governo ha svolto e quella che intende svolgere a seguito del fortunale che si è abbattuto in Calabria, producendo conseguenze tragiche che hanno investito particolarmente tutta la zona jonica che va da Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, la zona del Pollino intorno a Castrovillari e la piana lametina, mentre i danni provocati dai marosi hanno prodotto conseguenze culminate nella scena biblica della sparizione di 12 pescatori della Marina di Schiavonea, i corpi dei quali sono stati inghiottiti dal mare, così che, dopo moltissimi giorni di ricerche, non se ne ha traccia, con esclusione di uno solo di essi.

(4 - 4063)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri.* — Per conoscere:

se sono al corrente del fatto che alcune compagnie ed enti appartenenti ai Paesi occidentali (Kennecott Corp. - USA; Tenneco Corp. - USA; U.S. Steel - USA; Hugs Tool - USA; Union Minière - Belgio; Itoh - Giappone; Sumitomo - Giappone; Cnexo - Francia; Rio Tinto - G.B.; Noranda - Canada; Gold Fields Ltd - G.B.; alcune società metallurgiche tedesche, eccetera) hanno già costituito dei consorzi internazionali per la ricerca e lo sfruttamento dei minerali solidi del fondo marino (noduli di manganese);

se sono al corrente che le riserve in teraferma di rame, nichel e cobalto (minerali estraibili dai noduli) vanno lentamente esaurendosi e che per gli anni 1990-2000 gli esperti prevedono una carenza di tali minerali, essenziali per numerose industrie, tenendo an-

che conto dell'incremento dei consumi futuri;

se sono al corrente che, agli inizi del 1976, che sia stato raggiunto o meno un accordo alla Conferenza dell'ONU sul diritto del mare, alcuni consorzi procederanno allo sfruttamento industriale dei noduli di manganese;

se risulta fondato che, malgrado il costante interessamento del Ministero degli affari esteri (che, avendo seguito il negoziato della Conferenza sul diritto del mare, ha costantemente documentato le amministrazioni operativamente interessate), l'EGAM non ha ancora ufficialmente reso pubblico il proprio interesse all'iniziativa;

quali passi sino ad ora sono stati compiuti dalle amministrazioni competenti per favorire la costituzione di un consorzio nazionale per la ricerca e lo sfruttamento dei detti minerali, consorzio che garantirebbe al Paese, nel prossimo decennio, un'autonoma fonte di approvvigionamento idonea a coprire una quota del fabbisogno nazionale;

se il Governo non ritenga opportuno sollecitare, entro il 17 marzo 1975 (data dell'inizio della III sessione della Conferenza dell'ONU sul diritto del mare, a Ginevra), una chiara presa di posizione dell'EGAM in merito, tanto più che detto Ente non dovrebbe preoccuparsi — come avviene — di intervenire nel settore del trattamento tradizionale del rame, facendo la concorrenza alla valida iniziativa privata, ma dovrebbe preoccuparsi di reperire nuove fonti di approvvigionamento di minerali indispensabili per le nostre industrie e, in particolare, per quelle che producono per l'esportazione.

(4 - 4064)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 26 febbraio 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge:

MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

Deputati ANDERLINI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) (1714) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari